

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

216^a SEDUTA PUBBLICA

RESONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1984

(Notturna)

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	DEGAN, <i>ministro della sanità</i>	Pag. 23, 26, 35
DISEGNI DI LEGGE		* DONAT CATTIN (DC)	17
Seguito della discussione:		GUARASCIO (PCI)	37
« Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985) » (1027) (Approvato dalla Camera dei deputati):		* IMBRIACO (PCI)	29
PRESIDENTE	3 e <i>passim</i>	MARGHERITI (PCI)	39
* ALBERTI (PCI)	26	MERIGGI (PCI)	20
* BELLAFFIORE (PCI)	33	* NAPOLEONI (Sin. Ind.)	14
BOTTI (PCI)	24	NONNE, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	4 e <i>passim</i>
CALÌ (PCI)	33, 36	ROSSANDA (PCI)	31
CALICE (PCI)	5	SALVATO (PCI)	5, 7
CASTIGLIONE (PSI), <i>relatore</i>	4 e <i>passim</i>	ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE	
CROCETTA (PCI)	3, 11	DI VENERDÌ 21 DICEMBRE	44

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 21,15).

Si dia lettura del processo verbale.

SCLAVI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta notturna del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Boldrini, D'Onofrio, Fontanari, Gallo, Melandri, Mitterdorfer, Mondo, Pirolo, Pollodoro, Ranalli, Riggio, Riva Massimo, Tommelleri, Santonastaso, Berlanda, Vernaschi, Viola.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985) » (1027) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1027.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. ...

« A partire dal 1° gennaio 1985 è accordata la garanzia dello Stato per le variazioni, eccedenti il 5 per cento nei primi 5 anni e il 10 per cento negli anni successivi, interve-

nute nel tasso di cambio tra la data del rimborso e quella dell'erogazione sui prestiti in ECU acquisiti all'estero, sentito il Ministero del Tesoro, per il finanziamento di interventi di edilizia convenzionata non agevolata da realizzare da cooperative edilizie e loro consorzi fino al controvalore massimo, in linea capitale di lire 1.000 miliardi nel triennio 1985-1987.

Con decreti del Ministro del Tesoro saranno designati gli Istituti di Credito che di volta in volta potranno essere autorizzati a compiere le operazioni di cui al precedente comma, assistite dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio.

L'acquisizione della valuta mutuata dall'estero avverrà tramite l'Ufficio italiano dei cambi che provvederà altresì alla conversione in lire, su richiesta degli Istituti finanziatori, nel momento in cui questi ultimi avranno fatto conoscere di essere in condizione di trasferire le somme mutate ai beneficiari indicati.

Dalla data di conversione del prestito, che l'Ufficio italiano dei cambi e che l'istituto di credito contraente faranno conoscere telegraficamente al Ministero del Tesoro, decorrerà la garanzia statale contro i rischi di cambio.

Con apposito decreto del Ministro del tesoro, sentito l'Ufficio italiano dei cambi, saranno definite le modalità per regolare i rapporti intercorrenti tra l'Ufficio italiano dei cambi, gli Istituti finanziatori e il Ministero del tesoro ».

12.0.1

CALICE, CROCETTA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

CROCETTA. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

CASTIGLIONE, *relatore*. Il parere della Commissione è contrario.

NONNE, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.0.1, presentato dai senatori Calice e Crocetta.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

Art. 13.

A partire dal 1° gennaio 1985, sui prestiti obbligazionari e sui mutui rispettivamente emessi e contratti all'estero dalle società concessionarie di autostrade per il finanziamento di nuovi investimenti, fino al controvalore massimo in linea capitale di 2.500 miliardi di lire negli anni 1985-1991, può essere accordata la garanzia dello Stato per le variazioni nel tasso di cambio eccedenti il 6 per cento nei primi cinque anni ed il 12 per cento negli anni successivi, intervenute tra la data di conversione in lire della valuta mutuata e il pagamento della rata.

Per l'anno 1985 il controvalore massimo di cui al comma precedente è fissato in lire 300 miliardi.

Sui prestiti contratti all'estero dal Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e dagli altri istituti di credito abilitati per legge ad operare nel settore del credito agrario di miglioramento, da destinare ad operazioni di durata ultraquinquennale, può essere accordata la garanzia dello Stato per il rischio di cambio per le variazioni eccedenti il 2 per cento intervenute nel tasso di cambio tra la data del pagamento della rata e quella della conversione in lire della valuta mutuata fino al controvalore massimo in linea capitale di 1.000 miliardi di lire negli anni 1985-1988.

Sui prestiti di cui al precedente comma può essere accordata anche la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

I prestiti di cui al presente articolo e le relative condizioni e modalità sono autorizzati, su domanda degli interessati, con decreto del Ministro del tesoro.

L'acquisizione della valuta mutuata dall'estero avviene tramite l'Ufficio italiano dei cambi, che provvede alla conversione in lire, su richiesta degli interessati da prodursi in relazione alle effettive esigenze di pagamento.

Dalla data di conversione della valuta mutuata, che l'Ufficio italiano dei cambi e gli interessati fanno conoscere telegraficamente al Ministero del tesoro, decorre la garanzia statale contro i rischi di cambio.

In relazione alla concessione della garanzia per il rischio di cambio di cui ai commi precedenti, il Ministero del tesoro si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi. I relativi rapporti sono disciplinati dalla normativa in vigore per l'attuazione della legge 9 dicembre 1977, n. 956.

Gli eventuali oneri derivanti dalla operatività della garanzia di cambio prevista dal presente articolo gravano sul capitolo 4529 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare nell'anno 1985 per le occorrenze in linea capitale di cui al presente articolo e per quelle previste dalla legislazione vigente sui prestiti contratti all'estero resta fissato in lire 3.000 miliardi.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al terzo comma, dopo le parole: « rischio di cambio » sopprimere le seguenti: « per le variazioni eccedenti il 2 per cento intervenute nel tasso di cambio tra la data del pagamento e la rata del cambio e quella della conversione in lire della valuta mutuata ».

13.1 CALICE, DE TOFFOL, CARMENO, CASCIA, COMASTRI, GIOINO, GUARASCIO, MARGHERITI

Dopo il sesto comma, inserire il seguente:

« I contributi di cui:

al decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, di attuazione della legge n. 183 del 1976 e al decreto-legge n. 62 del 1984, convertito, con modificazioni, in legge n. 212 del 1984 - Credito agevolato al settore industriale (Tesoro, capitolo 7773; Industria, capitolo 7545);

alla legge n. 675 del 1977 - Riconversione industriale (Industria, capitolo 7546);

alla legge n. 526 del 1982 - Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia (Tesoro, capitoli 7743, 7775 e 8173);

alla legge n. 193 del 1984, articoli 18 e 19 - Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale (Industria, capitolo 7546),

sono concessi alle imprese a condizione che, a parità di qualifica, nelle nuove assunzioni anche in caso di chiamata nominativa venga rispettato il rapporto tra donna e uomini esistenti nelle liste di collocamento ».

13.2

SALVATO

Invito i presentatori ad illustrarli.

CALICE. Do per illustrato l'emendamento 13.1.

SALVATO. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su questo emendamento che non comporta assolutamente aggravio di spese, ma vuole essere uno strumento che deve servire nel nostro paese per favorire la domanda di lavoro delle donne, una questione di cui ci siamo già occupati in questa Aula proprio recentemente e su cui voglio ritornare. Abbiamo dei dati che devono preoccuparci fortemente, in un certo senso addirittura allarmarci. Abbiamo tutti quanti, a livello di Parlamento, negli anni scorsi, portato avanti una legge paritaria che credo rispondeva e risponde ad una esigenza molto profonda di cambiamento, avanzata certamente dalle donne, dalle loro organizza-

zioni e dai loro movimenti, ma che implica una domanda di cambiamento dell'intera società; una strategia paritaria fondata su una esigenza reale che le donne sentono come propria e cioè quella di entrare nel mercato del lavoro, quindi di esserci e di potere in questo modo non soltanto qualificare la loro vita quotidiana, ma anche arrivare al superamento dei ruoli che questo tipo di società, questo tipo di organizzazione sociale hanno sempre imposto, e cioè una subalternità ed emarginazione delle masse femminili, fondate su un determinato ruolo.

A questa domanda così alta, che proviene dalle donne giovani e meno giovani (tant'è che nelle liste di collocamento assistiamo ad un reale ribaltamento anche rispetto alla presenza di lavoratrici e lavoratori), si è cercato di rispondere attraverso la legge sulla parità e attraverso una serie di norme che avrebbero dovuto garantire e tutelare il diritto delle donne. Sappiamo che cosa è accaduto nella realtà, dopo una prima ventata di speranza per le donne.

Sono state fatte lotte molto importanti e sono stati anche ottenuti alcuni successi e conquiste. Voglio ricordare un episodio avvenuto in una regione meridionale: mi riferisco all'assunzione in Sicilia, da parte della FIAT di Termini Imerese, di manodopera femminile. Tuttavia in altre regioni meridionali ci siamo trovati di fronte, nel corso di questi ultimi anni, alla mancata attuazione della legislazione sulla parità. Infatti, i datori di lavoro hanno saputo mettere in atto una serie di strumenti, a mio avviso, anche assecondati dalla mancanza di una volontà concreta del Governo di sostenere la domanda di lavoro delle donne. L'altra sera, intervenendo nella discussione, ho ricordato che su questa materia la Comunità economica europea ha emanato una direttiva che, non soltanto la mia parte, ma più parti politiche hanno ritenuto interessante e positiva. Infatti, nello stesso Parlamento europeo è stata approvata in misura largamente unitaria. Tale direttiva invita il nostro paese ad adottare strumenti adeguati e parla addirittura di

occasioni positive da utilizzare per superare l'antica discriminazione nei confronti delle donne. Credo che noi possiamo riflettere e ragionare non soltanto su questo dato strutturale inedito della nostra epoca, costituito appunto dalla domanda di lavoro da parte delle donne, ma anche sulle possibilità e sulle modalità di intervento.

Con l'emendamento 13.2 noi suggeriamo una modifica molto semplice da una parte, ma che tuttavia assume un carattere profondamente innovativo e non solo per quanto riguarda la domanda di lavoro delle donne. Se i colleghi me lo permettono, vorrei portare qui un elemento di riflessione di carattere generale circa l'uso delle risorse pubbliche ed il ruolo che una serie di strumenti ha avuto, o meglio avrebbe dovuto avere: mi riferisco al mancato ruolo delle Partecipazioni statali in una strategia di sviluppo ed al fine cui le risorse pubbliche devono essere impiegate. Noi comunisti riteniamo che tali risorse debbano essere appunto finalizzate, in maniera molto concreta, ad uno sviluppo nuovo del paese, nel quale non può mancare la capacità di risposta alla domanda di lavoro delle donne. Abbiamo indicato una serie di leggi varate dal nostro Parlamento, da quella sulla riconversione industriale a quella sul Mezzogiorno, con le quali si prevedono incentivi in settori importanti e trainanti della nostra economia. Che cosa proponiamo? A nostro avviso gli incentivi devono essere concessi a quelle imprese che, a condizione di parità di qualifica, nelle nuove assunzioni rispettino il rapporto tra donne e uomini esistente nelle liste di collocamento, anche in caso di chiamata nominativa.

Voglio un attimo soffermarmi sulla questione della chiamata nominativa, che credo costituisca l'altro dato strutturale su cui riflettere. In realtà nel momento in cui la chiamata nominativa ha liberato il mercato del lavoro da quella rigidità che da più parti è stata riconosciuta esistente, ci siamo trovati di fronte anche ad un dato per molti versi sconcertante. Voglio citare esempi concreti: in molte regioni riscontriamo la presenza di lavoratrici per il 70 per cento delle liste di collocamento, mentre la pre-

senza dei lavoratori è soltanto del 30 per cento. Quando andiamo a leggere attentamente i dati delle assunzioni avvenute attraverso la chiamata nominativa, ci accorgiamo che non soltanto nelle regioni meridionali, ma anche nel resto del paese, questi dati vengono completamente ribaltati. Infatti, i datori di lavoro, anche a parità di qualifica, hanno certamente più interesse ad assumere manodopera maschile. Credo che esistano delle questioni oggettive su cui riflettere, relative anche alla strategia paritaria. Tuttavia ritengo — e su questo vi è un dibattito aperto tra le donne — che il superamento graduale da una legislazione di tutela, che pure è stata necessaria nel nostro paese, non possa avvenire senza tener conto del dato strutturale del mercato, del tipo di manodopera femminile, delle inadempienze del Governo, e soprattutto delle regioni, negli stessi processi di formazione. E tener conto di tutto questo significa anche riflettere su un altro dato, che pure le donne e le loro organizzazioni hanno messo in campo. Nella nuova organizzazione del lavoro, per uno sviluppo diverso bisogna tener conto non soltanto di una parità sostanziale e non formale, scritta nella legge e poi non applicata nella realtà, ma anche del fatto che le donne rivendicano, con grande forza, la loro diversità che può e deve essere una ricchezza anche nella qualificazione diversa, nell'organizzazione del lavoro e nello stesso sviluppo produttivo del paese.

Credo che l'emendamento al nostro esame non comporti assolutamente aggravii di spesa, ma solo una volontà molto precisa dell'Esecutivo di trovare gli strumenti, di creare le opportunità, di dare indirizzi, di selezionare le priorità rispetto alle quali vengono decisi gli investimenti. Purtroppo la storia del nostro paese ci ha insegnato che gli investimenti spesso sono stati decisi e distribuiti a pioggia, in modo clientelare, spesso senza tener conto della società concreta e delle aspirazioni dei soggetti che in essa vivono.

Credo che, accogliendo questo emendamento, non soltanto si ripara ad una pro-

fonda ingiustizia che noi avvertiamo, ma si danno segnali positivi da parte del Parlamento verso le donne che molto spesso hanno invece sfiducia nelle istituzioni perchè vedono gli organismi discutere e ragionare intorno alle cose senza produrre cambiamenti. Penso che l'emendamento possa metterci in grado di produrre cambiamenti che vengano dal Parlamento e che soprattutto siano la dimostrazione di una volontà molto concreta dell'Esecutivo.

Certamente non mi aspetto nè dal relatore nè dal rappresentante del Governo una risposta nel merito, anche perchè purtroppo tutto il dibattito sta procedendo in una maniera — scusate il termine — profondamente offensiva per ognuno di noi. Mi aspetto però qualche cosa che non sia il solito richiamo alla responsabilità di altri e non del Governo, che non sia insomma ancora una volta il solito « chiamarsi fuori ». Sarebbe molto grave se ciò avvenisse anche questa sera e perciò chiedo che vi sia coerenza da parte di tutte le parti politiche, soprattutto quelle che si sono battute per un reale cammino di emancipazione e di liberazione delle donne e che pensano che il rinnovamento della società passi attraverso la soluzione di tali questioni. *(Applausi dall'estrema sinistra)*.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CASTIGLIONE, relatore. Esprimo parere contrario all'emendamento 13.1. Pur apprezzando i contenuti e le finalità dell'emendamento 13.2 proposto dalla collega Salvato, in coerenza con i pareri già espressi, devo far rilevare che si tratta di una proposta di introduzione di una normativa specifica che, a mio giudizio, non può trovare giusta collocazione nell'ambito di una legge finanziaria. Quindi sotto questo profilo il relatore non può esprimere parere favorevole.

Tenuto conto però della validità degli elementi connessi alla proposta stessa, ove

la proponente la trasformasse in un ordine del giorno, il relatore sarebbe ben lieto di esprimere parere favorevole.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al rappresentante del Governo, chiedo al senatore Salvato di pronunciarsi in merito alla proposta, avanzata dal relatore, di trasformare l'emendamento 13.2 in ordine del giorno.

SALVATO. Signor Presidente, accolgo la proposta del relatore, auspicando però di poter trovare in quest'Aula un momento specifico in cui discutere realmente questa questione così spinosa dell'occupazione femminile e trovare strumenti che non siano solo ordini del giorno, anche perchè la storia del nostro paese insegna che gli ordini del giorno troppo spesso rimangono carta straccia.

NONNE, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo ha ascoltato con molta attenzione l'intervento della senatrice Salvato e ha in qualche modo concordato con il relatore che l'emendamento poteva essere trasformato in ordine del giorno, rammaricandosi di non poter accogliere l'emendamento stesso, in parte per gli argomenti che ha addotto il relatore, relativi all'estraneità della materia che è specificamente normativa e in parte perchè esso entra anche nello specifico dell'elaborazione che le aziende che vanno a riconvertirsi e a ristrutturarsi fanno.

Il Governo accoglie pertanto un ordine del giorno di questo genere. È invece contrario all'emendamento 13.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal senatore Calice e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Salvato, insiste per la votazione dell'ordine del giorno da lei presentato in sostituzione dell'emendamento 13.2?

SALVATO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno del senatore Salvato, il cui testo è il seguente:

« Il Senato,

invita il Governo a tener conto nel concedere i contributi di cui:

al decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, di attuazione della legge n. 183 del 1976 e al decreto-legge n. 62 del 1984, convertito, con modificazioni, in legge n. 212 del 1984 - Credito agevolato al settore industriale (Tesoro, capitolo 7773; Industria, capitolo 7545);

alla legge n. 675 del 1977 - Riconversione industriale (Industria, capitolo 7546);

alla legge n. 526 del 1982 - Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia (Tesoro, capitoli 7743, 7775 e 8173);

alla legge n. 193 del 1984, articoli 18 e 19 - Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale (Industria, capitolo 7546),

delle imprese a condizione che, a parità di qualifica, nelle nuove assunzioni anche in caso di chiamata nominativa rispettino il rapporto tra donna e uomini esistente nelle liste di collocamento ».

9. 1027. 28

SALVATO

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14:

TITOLO IX

INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO

Art. 14.

È autorizzato il conferimento della somma di lire 1.800 miliardi al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, isti-

tuito con l'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. La predetta somma è iscritta in bilancio in ragione di lire 500 miliardi nell'anno 1985, di lire 600 miliardi nell'anno 1986 e di lire 700 miliardi nell'anno 1987.

Il fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato dell'ulteriore somma di lire 130 miliardi, da destinare alle finalità di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, recante interventi in favore delle piccole e medie imprese. Il termine del 31 maggio 1984 previsto dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, prorogato al 31 dicembre 1984 dall'articolo 3, ultimo comma, del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212, è prorogato al 31 marzo 1985.

È autorizzato il conferimento della somma di lire 1.800 miliardi al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089. La predetta somma è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 500 miliardi nell'anno 1985, di lire 600 miliardi nell'anno 1986 e di lire 700 miliardi nell'anno 1987.

Ai fini del completamento degli interventi di cui alla legge 31 maggio 1984, n. 193, è autorizzato il conferimento della somma di lire 100 miliardi, per l'anno 1985, al fondo per la razionalizzazione aziendale e interaziendale degli impianti siderurgici, istituito con l'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Le aziende speciali degli enti locali costituite ai sensi degli articoli 1 e 2 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, possono accedere ai fondi di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46.

È autorizzata la spesa annua di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni dal 1985 al 1991, da destinare all'incremento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, la somma di lire 350 miliardi per l'anno 1985,

di cui al medesimo articolo 36, è destinata all'incremento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Ai fini della sottoscrizione di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, recante interventi nel settore dell'elettronica dei beni di consumo, tenuto conto dei precedenti conferimenti, la dotazione del fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa è incrementata della somma di lire 87 miliardi per l'anno 1985 e, per l'anno medesimo, il fondo di dotazione dell'IRI è aumentato di lire 13 miliardi.

All'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, sono aggiunte le parole « e il relativo patrimonio viene devoluto allo Stato ».

È autorizzata la spesa di lire 210 miliardi per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 per consentire all'Istituto mobiliare italiano (IMI), all'EFIM, all'ENI e all'IRI di concorrere all'ulteriore aumento di pari importo, del capitale sociale della GEPI s.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184. A tal fine, per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, il Ministro del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma annua di lire 105 miliardi ed i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati della somma annua di lire 35 miliardi ciascuno, mediante versamenti da parte del Ministero delle partecipazioni statali in favore di ciascuno dei predetti enti.

La complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente la disciplina del commercio, è ulteriormente integrata di lire 600 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1995 al 1999.

Ai fini dell'attuazione del piano spaziale nazionale 1982-1986 di cui alla delibera del CIPE del 27 aprile 1984, il Consiglio nazio-

nale delle ricerche è autorizzato, nell'anno 1985, ad assumere impegni per complessive lire 387 miliardi, ferma restando l'iscrizione di detto importo nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri in ragione di lire 200 miliardi nell'anno 1985 e lire 187 miliardi nell'anno 1986, come stabilito dalla suddetta delibera del CIPE.

Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad impegnare le somme iscritte sui capitoli 7202 e 7203 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per il 1985 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, secondo le procedure già adottate ed i programmi già predisposti, per la realizzazione degli impianti e degli annessi uffici operativi occorrenti per gli accertamenti tecnici di competenza dei centri prove autoveicoli e degli uffici provinciali, nonché per la progettazione e costruzione degli impianti del Centro superiore ricerche e prove veicoli a motore e dispositivi e della pista per le prove ad alta velocità di autoveicoli e per la realizzazione degli impianti e degli annessi servizi tecnici occorrenti al funzionamento del sistema di elaborazione dati della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il contributo straordinario dello Stato all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta di cui all'articolo 39 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è elevato, per l'anno 1985, di lire 130 miliardi e può essere utilizzato dall'Ente anche per la corresponsione di contributi ed integrazioni relativi ad anni precedenti.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare alle società concessionarie dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico, anche mediante utilizzo di fondi provenienti dal servizio dei conti correnti postali, finanziamenti fino ad un importo di mille miliardi annui, per ciascuno degli esercizi dal 1985 al 1991. I finanziamenti sono concessi al tasso vigente per i mutui della Cassa stessa, maggiorati dello 0,25 per cento, e sono ammortizzabili in un periodo non superiore a 20 anni. In caso di variazione del tasso di interesse praticato

dalla Cassa depositi e prestiti, il nuovo tasso si applica anche al residuo capitale dei finanziamenti in essere. I finanziamenti di cui al presente comma sono finalizzati alla realizzazione dei programmi di investimento debitamente approvati, e sono assistiti dalla garanzia fideiussoria della STET-Società finanziaria telefonica s.p.a. Con apposita convenzione da stipularsi tra la Cassa depositi e prestiti e le società interessate, sono stabilite le modalità di utilizzazione, di restituzione e quant'altro necessario per la definizione delle operazioni di finanziamento.

È conferita, per l'anno finanziario 1985, la somma di lire 3.400 miliardi ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali, in ragione di lire 2.115 miliardi all'IRI, da destinare particolarmente alla ricapitalizzazione e al risanamento finanziario delle società operanti nell'industria siderurgica, meccanica, cantieristica, marittima, termo-elettromeccanica, automobilistica, di lire 815 miliardi all'ENI, da destinare particolarmente alla ricapitalizzazione e al risanamento finanziario delle società del gruppo operanti nell'industria chimica, minerometallurgica, vetraria, meccanotessile e tessile, di lire 450 miliardi all'EFIM, da destinare particolarmente alla ricapitalizzazione e al risanamento finanziario delle società operanti nell'industria dell'alluminio, nel settore aeronautico e nel settore agroalimentare, di lire 20 miliardi all'Ente autonomo gestione cinema. Il Ministro delle partecipazioni statali, su proposta degli enti di gestione, presenta all'approvazione del CIPE un programma di riparto delle quote relative ai singoli settori.

È conferita, nell'anno 1985, la somma di lire 15 miliardi al comitato di liquidazione EAGAT di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, per far fronte alle necessità finanziarie derivanti dalla liquidazione e gestione delle aziende termali ed al ripiano delle relative perdite.

Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito in legge,

con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1984, n. 219, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per il 1985 il CIP, o la giunta in caso d'urgenza, al fine del contenimento, nel complesso, della media ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni e servizi inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale entro il tasso massimo di inflazione indicato per l'anno stesso nella relazione previsionale e programmatica del Governo, esprime, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, parere preventivo vincolante sulle proposte di incremento da deliberarsi da parte di altri organi delle amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed emana apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali dei prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza ».

Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 1 del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1984, n. 219.

È soppresso il decimo comma dell'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130. Il Ministro di grazia e giustizia approva le modificazioni delle tariffe proposte dagli ordini professionali, previo parere del Comitato interministeriale dei prezzi.

Per ciascuno degli anni finanziari dal 1985 al 1994 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al quindicesimo comma, sostituire alla cifra: « mille miliardi » la cifra: « mille e quattrocento miliardi ».

14. 2 MARGHERI, LIBERTINI, LOTTI, BAIARDI, CONSOLI, FELICETTI, PETRARA, POLLIDORO, VOLPONI, CALICE, ANDRIANI, CROCCETTA, BOLLINI, ALICI

Sostituire il sedicesimo comma con i seguenti:

« È autorizzato per l'anno finanziario 1985 il conferimento della somma di lire 3.400 miliardi ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali, in ragione di lire 2.115 miliardi all'IRI, di lire 815 miliardi all'ENI, di lire 450 miliardi all'EFIM e di lire 20 miliardi all'Ente autonomo gestione cinema.

È autorizzato per l'anno finanziario 1985 il conferimento al fondo di dotazione dell'IRI della somma di lire 200 miliardi per operazioni di ricapitalizzazione delle aziende di servizio nel campo delle telecomunicazioni e della telematica al fine di garantirne il riassetto.

È altresì autorizzata l'emissione di un prestito obbligazionario, rimborsabile in 10 anni, di lire 4.500 miliardi nell'anno 1985, con oneri per ammortamento ed interessi a carico dello Stato, da suddividere in lire 2.700 miliardi all'IRI, 1.200 miliardi all'ENI, lire 600 miliardi all'EFIM, per il finanziamento di investimenti nel campo della innovazione e della riconversione industriale, con priorità ad iniziative totalmente nuove, che dovranno essere previamente approvati dal CIPE, entro tre mesi dalla proposta dell'Ente interessato, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che dovrà essere trasmesso entro e non oltre il 45° giorno dalla proposta del CIPE.

Gli oneri per il prestito di cui al comma precedente, stimati in lire 800 miliardi annui, saranno iscritti in bilancio a partire dall'anno 1986. Le emissioni di titoli sono autorizzate secondo le scadenze degli impegni di spesa e dei conseguenti pagamenti.

Con procedure analoghe a quella del precedente comma è autorizzato il conferimento, per gli esercizi finanziari 1986 e 1987, ai fondi di dotazione dell'IRI di lire 2.283 miliardi e di lire 2.300 miliardi, dell'ENI di lire 620 miliardi e di lire 625 miliardi, e dell'EFIM di lire 375 miliardi e di lire 400 miliardi.

È altresì autorizzata, con la procedura di cui ai precedenti commi, l'emissione di prestiti obbligazionari, con oneri per ammortamento di capitale ed interessi a carico

del bilancio dello Stato, per lire 2.584 miliardi nel 1986 e 608 miliardi nel 1987 di cui lire 1.864 miliardi per l'esercizio 1986 destinati all'IRI, lire 520 miliardi per il 1986 e 500 miliardi per il 1987 destinati all'ENI, lire 200 miliardi per il 1986 e lire 108 miliardi per il 1987 destinati all'EFIM. I relativi oneri per i ratei di capitali e interessi saranno iscritti nel bilancio dello Stato a partire dall'esercizio 1987.

14.3 CROCETTA, MARGHERI, ANDRIANI, CALICE, BOLLINI, ALICI, LIBERTINI, LOTTI

Al sedicesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

14.1 RIVA Massimo, NAPOLEONI, CAVAZZUTI

Al sedicesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

14.4 DONAT-CATTIN

Invito i presentatori ad illustrarli.

CROCETTA. L'emendamento 14.3 non si illustra da sé. Infatti, anche se è abbastanza chiaro, costituisce uno dei punti fondamentali in relazione a quell'articolo 14 che pone problemi di intervento nell'economia.

Prima di illustrarlo, signor Presidente, vorrei porre una questione di riscrizione del testo nel senso che dopo il primo comma andrebbe inserito il quinto.

Ritengo che questo emendamento nella sua struttura fondamentale vada incontro ad alcune esigenze. Innanzitutto rispetto al testo originario, prevede l'istituzione di un fondo di dotazione a favore dell'IRI di 200 miliardi per operazioni di ricapitalizzazione delle aziende di servizio nel campo delle telecomunicazioni e della telematica per il riassetto di questo settore estremamente importante per il nostro paese.

Vi sono inoltre altri due punti che riteniamo abbastanza qualificanti. La questione della ripartizione dei fondi di dotazione come sono posti al primo comma del nostro emendamento, che però viene integrato col

comma secondo, sulla base di quello che ho detto precedentemente, pone il problema di un intervento di tipo triennale, quindi di tipo pluriennale (come già era stato auspicato l'anno scorso, durante la discussione sul precedente disegno di legge finanziaria, anche dalla Commissione bilancio), e nello stesso tempo prevede l'eliminazione di quella norma, introdotta in sede di discussione sul disegno di legge finanziaria alla Camera, con la quale si affida al CIPE la ripartizione dei fondi, ledendo l'autonomia degli enti a partecipazione statale.

L'altro aspetto, che costituisce una novità rispetto al testo della finanziaria, concerne l'autorizzazione, agli enti a partecipazione statale, ad emettere un prestito obbligazionario con oneri per ammortamento ed interessi a carico dello Stato. Questo per poter finanziare programmi di investimento nel campo dell'innovazione e ristrutturazione industriale, con priorità ad iniziative totalmente nuove.

Tutto questo previa autorizzazione del CIPE, il che può sembrare una contraddizione rispetto alla questione che ponevamo prima, dal momento che, per quanto riguarda i fondi di dotazione, chiedevamo l'eliminazione dell'approvazione del CIPE. Riteniamo invece estremamente giusto che, i nuovi programmi e, quindi, l'autorizzazione a prestiti obbligazionari per nuovi programmi vengano esaminati dal CIPE, però entro tre mesi dalla proposta dell'ente interessato e sentito il parere delle Commissioni interessate, in particolare delle Commissioni bilancio della Camera e del Senato.

Abbiamo formulato questo emendamento partendo da alcune esigenze abbastanza precise. La prima — l'ho già detto — è quella di liberare gli enti di gestione a partecipazione statale dal peso negativo che avrebbe il CIPE nella ripartizione dei fondi e che andrebbe quindi a ledere la loro autonomia gestionale. In questo senso il Ministro delle partecipazioni statali, l'onorevole Darida, in Commissione bilancio aveva preannunciato un emendamento da parte del Governo. Questo emendamento era stato non solo preannunciato, ma anche presentato: poi, all'ultimo momento, è sparito, è stato ritirato e il

ministro Gorla ha dichiarato che il Ministro delle partecipazioni statali non era abilitato a presentare emendamenti per quanto riguarda la finanziaria in quanto il titolare primario è il Ministero del tesoro. Quindi il Ministro delle partecipazioni statali non aveva parlato a nome del Governo, ma aveva parlato, in quella occasione, a titolo personale, anche se si era espresso dicendo chiaramente che parlava a nome del Governo e che era un impegno d'onore del Governo quello di presentare questo emendamento per ripristinare un modo corretto di affrontare questa questione, tanto è vero che la maggioranza ha sentito il bisogno, in Commissione bilancio, di presentare un ordine del giorno che va in questa direzione, ordine del giorno che, secondo noi, crea ulteriori pasticci determinando un'ingerenza pesante sul potere legislativo. In sostanza si dice: è stata varata una legge che contiene alcune norme, però noi raccomandiamo di applicarla in un modo diverso da quello che è previsto. Mi sembra che così si introduca un elemento estremamente pericoloso, per cui in quella occasione abbiamo espresso il nostro parere contrario a quell'ordine del giorno. Ma non siamo stati solo noi a farlo, perchè anche da parte dei senatori della maggioranza e della opposizione, anche da parte di senatori della Sinistra indipendente sono venute analoghe perplessità, fino al punto che l'emendamento che doveva essere presentato dal ministro Darida è stato presentato dal senatore Donat Cattin. Ne è stato poi presentato un altro dal senatore Riva e tutti questi emendamenti rispondono proprio all'esigenza estremamente importante che ha trovato anche espressione nell'assemblea dei dirigenti dell'ENI, i quali hanno detto chiaramente che, per quanto riguarda la questione del CIPE, si commetteva un atto contrario all'impresa pubblica.

Uno dei dirigenti ad un certo punto dice: « Mentre l'impresa pubblica si avvia lentamente verso la ripresa, alcuni recenti avvenimenti, come la decisione di attribuire al CIPE anzichè agli enti di gestione la responsabilità di ripartire i fondi di dotazione, hanno fatto di nuovo nascere polemiche ed elementi di turbativa ». Credo che queste parole dette da un dirigente di un'azienda co-

me quella dell'ENI ci dovrebbero far riflettere sull'operazione sbagliata che si è portata avanti per quanto riguarda questo punto.

L'altro aspetto che riteniamo estremamente qualificante del nostro emendamento è l'introduzione di una visione di tipo poliennale. Facevo già riferimento alle cose dette l'anno scorso durante la discussione della legge finanziaria dal senatore Colella che, come relatore sulla tabella n. 18, proponeva proprio un intervento di tipo poliennale per le partecipazioni statali, proponeva programmi poliennali, anche per l'intervento da parte dello Stato.

Anche nella relazione programmatica del Ministro delle partecipazioni statali, che fa parte integrante della relazione previsionale e programmatica, è scritto che nell'assemblea dei dirigenti dell'ENI si sostiene che, se vogliamo andare a un piano di risanamento finanziario per creare nuove iniziative industriali, è necessaria una visione programmatica triennale che affronti seriamente queste questioni.

Quando parliamo di risanamento finanziario voglio ricordare l'ammontare del debito delle partecipazioni statali al 31 dicembre 1983: l'IRI 37.344 miliardi, l'ENI 18.960 miliardi, l'EFIM 3.081 miliardi. Questa è la situazione debitoria degli enti a partecipazione statale. Se si continua a intervenire distribuendo i fondi di dotazione come si è fatto nel passato non si conclude niente: la condizione debitoria di questi enti va ulteriormente ad aggravarsi perchè uno degli elementi che porta al trascinarsi debitorio delle partecipazioni statali è costituito dagli interessi passivi che vengono determinati proprio da questa situazione. Dinanzi a queste cifre fate voi i calcoli di quanti interessi passivi maturano ogni anno se non si va a risanare questo stato di cose.

Allora intervenire con i fondi di dotazione di tipo annuale non serve ad affrontare seriamente il problema: serve anzi ad aggravarlo ulteriormente perchè non si può intervenire nè sul debito estero nè sul piano di interventi produttivi tali da generare, a livello industriale, elementi di profitto, e quindi di rientro economico, ed elementi di valore aggiunto che porterebbero al risana-

mento di questi enti. Abbiamo invece solo elementi negativi determinati dai molti debiti in dollari e da una situazione finanziaria estremamente pesante. Inoltre, l'azionista Stato nei confronti degli enti a partecipazione statale non è mai puntuale nel versare i fondi di dotazione, e questi ritardi determinano ulteriori interessi e quindi ulteriore indebitamento.

È necessario perciò intervenire sul piano del risanamento finanziario e gestionale. I fondi di dotazione però non bastano assolutamente a determinare nuove iniziative industriali. Durante la discussione della legge finanziaria dell'anno scorso e nel momento in cui si sono ripartiti i fondi delle partecipazioni statali abbiamo affermato chiaramente che i fondi di dotazione non sarebbero stati sufficienti per nuovi interventi industriali, ma sarebbero serviti esclusivamente al ripiano dei debiti.

Se vogliamo nuove iniziative industriali si rendono necessari nuovi stanziamenti. Le partecipazioni statali hanno indicato una cifra che si aggira intorno ai 17.000 miliardi: ciò risulta chiaramente dalla relazione programmatica delle partecipazioni statali stesse e dai programmi presentati da ENI, IRI ed EFIM. È necessario stanziare questa cifra in tre anni sia come fondo di dotazione, per il ripiano debiti, sia per gli interventi industriali. L'intervento dello Stato stabilito dalla legge finanziaria non va in questa direzione, non tende a superare la situazione, ma si limita ad affrontarla in termini di fondi di dotazione per l'anno 1985.

Noi riteniamo che se si vuole dare una risposta positiva è necessario affrontare il problema del riparto di queste somme: ecco perchè abbiamo proposto la questione del prestito obbligazionario, prestito che, accompagnato a quell'intervento triennale per i fondi di dotazione, permette di arrivare alla cifra di 17.000 miliardi. Tutto ciò è ricavabile anche da altri elementi presenti nella relazione programmatica delle partecipazioni statali. Nella prima parte di tale relazione vi sono considerazioni abbastanza interessanti, in quanto non enfatizzano l'andamento migliorativo dell'economia italiana, ne vedono, anzi, i principali limiti. Da tali limiti si

evincesse il distacco progressivo rispetto ai concorrenti più dinamici, riferendosi chiaramente agli altri paesi e al fatto che la forbice inflazionistica tra il nostro paese e gli altri si è ulteriormente allargata. Infatti mentre la nostra inflazione diminuisce in una certa misura, quella degli altri paesi diminuisce in maniera più sensibile.

C'è poi un altro elemento estremamente preoccupante: la disoccupazione. Vorrei a questo proposito ricordare che ancora ieri il ministro De Michelis diceva che arriveremo in Italia ad una disoccupazione che toccherà punte del 15 per cento. È un dato preoccupante anche rispetto a quanto afferma il ministro Gorla.

Egli sostiene che il prodotto interno lordo aumenterà del 3 per cento e che l'inflazione si abbasserà all'8,5 per cento. Però dall'altro lato c'è il dato estremamente preoccupante dell'aumento della disoccupazione che sta colpendo, guarda caso, i settori industriali. Ad esempio, è previsto anche nella relazione programmatica delle Partecipazioni statali che l'IRI avrà un calo di posti di lavoro, che si perderanno altri 30.000 posti di lavoro — o forse già in parte si sono perduti — nel settore della metallurgia e in altri settori. Nell'ambito della chimica, per quanto riguarda l'ENI, si avranno tagli pesanti e l'occupazione nel settore dell'industria è diminuita di oltre il 5 per cento. Sono questi i dati che ci debbono preoccupare.

Di fronte a questa situazione è necessario intervenire nel sistema delle Partecipazioni statali per mantenere quegli impegni che sono stati sottoscritti negli accordi del 14 febbraio e per dare risposte al Mezzogiorno. Anche in tale relazione programmatica si dice che si vedrà aumentare il divario tra Nord e Sud. Per quanto riguarda la chimica, da una parte c'è un recupero, ma si rischia, per effetto delle variazioni del dollaro, di non poter più recuperare. Il settore tessile è stato oggetto di una interpellanza discussa in quest'Aula la settimana scorsa che non ha avuto risposte soddisfacenti. È necessario quindi uscire dalla crisi che ha colpito le Partecipazioni statali in termini positivi.

Noi, con il nostro emendamento, poniamo queste esigenze in relazione al piano di tipo pluriennale che ricordavo prima. Non riusciamo a comprendere la posizione del relatore, del resto espressa allo stesso modo su tutti gli emendamenti che abbiamo presentato nel corso di questo dibattito, che ha preannunciato parere sfavorevole senza alcuna motivazione, senza entrare nel merito delle proprie valutazioni. Non vorremmo che anche il ministro Gorla — che in questo momento non vedo — ci risponda come ha già fatto alla Camera semplicemente di non essere favorevole ai nostri emendamenti.

Vedremo che cosa ci dirà il ministro Romita: spero che non si comporterà nella stessa maniera distratta ed immotivata del ministro Gorla.

Per tutti questi motivi noi riteniamo necessario che questo emendamento venga accolto e non comprendiamo che ci si opponga l'opportunità di non modificare il testo del disegno di legge per evitare che ritorni alla Camera. Non riusciamo infatti a comprendere l'intenzione di introdurre nel nostro paese un monocameralismo di fatto, per cui la Camera dei deputati può emendare, può fare qualsiasi cosa, mentre il Senato della Repubblica deve solo apporre dei timbri sull'operato della Camera e su quello che stabiliscono il Governo e la sua maggioranza.

Noi siamo contrari a questo stato di cose e raccomandiamo ai colleghi senatori di votare a favore di questo nostro emendamento.

Riteniamo infatti estremamente importante per la ripresa delle Partecipazioni statali affrontare la questione del risanamento degli enti e nello stesso tempo affermare anche l'autonomia del Senato. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

* NAPOLEONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro emendamento propone di sopprimere alcune righe del comma sedicesimo di questo articolo 14 e più precisamente le righe in cui si afferma: « Il Ministro delle partecipazioni statali, su proposta degli enti di gestione, presenta all'approvazione del CIPE un programma di riparto delle quote relative ai singoli settori ».

Signor Presidente, mi scusi, ma in questo modo non riesco a parlare.

PRESIDENTE. Invito i colleghi a permettere al senatore Napoleoni di svolgere il suo intervento.

NAPOLEONI. Grazie, signor Presidente. Ricordo ai colleghi che il periodo che proponiamo di togliere si riferisce al riparto delle quote sui fondi di dotazione alle Partecipazioni statali che la legge finanziaria in questo articolo stabilisce in lire 3.400 miliardi per il 1985.

Prima di illustrare le ragioni che ci spingono a proporre la soppressione di questo periodo voglio far notare quella che è, secondo me, soltanto una sciatteria nella formulazione della norma stessa, ma che considero in qualche modo indicativa della superficialità con la quale questo problema è stato affrontato da chi ha ritenuto opportuno modificare l'originario testo del Governo. Si dice infatti che si affida all'approvazione del CIPE un programma di riparto delle quote relative ai singoli settori, mentre i settori all'interno delle Partecipazioni statali in realtà non esistono: ci sono gli enti di gestione, ai quali vengono dati i fondi di dotazione, ci sono le *holdings* finanziarie e poi ci sono le singole imprese in cui queste *holdings* hanno partecipazioni. Settori non significa assolutamente nulla, di modo che questa norma già nella sua formulazione è sostanzialmente priva di senso da un punto di vista formale; naturalmente si può sempre, nell'eventuale applicazione della norma stessa, dare un contenuto specifico a questa parola, tuttavia, ripeto, il fatto stesso che si adoperi un termine che non ha alcun significato istituzionale all'interno della realtà su cui si intende legiferare è indice della superficialità con cui si è proceduto.

Detto ciò passo ad esporre le ragioni di merito. A nostro parere ci sono almeno due argomenti che possono essere esposti per respingere questa formulazione. Il primo si riferisce a quella che è a nostro giudizio una violazione grave di una questione di principio in un settore delicatissimo sul quale,

appunto, la violazione delle questioni di principio nel passato lontano e vicino ha portato alla situazione di crisi e di difficoltà in cui questa realtà industriale si trova. La questione di principio può essere riassunta in due parole: bisogna cioè sempre ricordarsi che, nel caso delle Partecipazioni statali, non siamo in presenza di industrie nazionalizzate e che la peculiarità e l'aspetto positivo delle Partecipazioni statali consistono appunto nel fatto che non si tratta di industrie nazionalizzate e perciò di imprese che, sebbene di proprietà statale attraverso particolari enti pubblici, tuttavia devono avere sul mercato la massima autonomia possibile; come è ovvio, resta al proprietario di tali industrie, ossia lo Stato, la riserva di un giudizio di ultima istanza su ciò che esse hanno fatto qualora ciò non corrisponda agli interessi economici o a qualche altro interesse che sia stato previamente e chiaramente definito, calcolandone anche i relativi costi.

È chiaro perciò che la conservazione di questo principio relativo a tutto l'aspetto positivo delle Partecipazioni statali implica che, una volta assegnati agli enti di gestione i fondi di dotazione, tali enti abbiano un'autonomia assoluta nei confronti del loro utilizzo: se si viola questo principio, il sistema delle Partecipazioni statali viene sottoposto ad una normativa che non gli è propria ed ad una regola alla quale esso è estraneo. Questo può portare il sistema, come del resto è successo in passato, a situazioni di crisi e i colleghi sanno benissimo che all'interno della realtà delle Partecipazioni statali è sempre stato molto difficile, anche per difetto dell'azione di Governo, stabilire l'equilibrio tra l'aspetto imprenditoriale e quello della presenza del pubblico all'interno di tale realtà imprenditoriale. Infatti è sempre stato molto difficile stabilire il giusto equilibrio, se vogliamo così esprimerci, tra economia e politica: la politica è sempre stata in qualche modo troppo presente, o comunque presente in maniera non giusta, all'interno di questa realtà. Se noi addirittura codifichiamo questa presenza, andando oltre la ingerenza politica di fatto nel

settore delle Partecipazioni statali, certamente accentuiamo tutti gli elementi di crisi di questo sistema.

Devo dire che un problema di questo tipo — quello sollevato dalla norma che noi proponiamo di sopprimere — assume un particolare significato proprio adesso, ossia nel momento in cui gli enti di gestione delle Partecipazioni statali, per merito di alcuni loro presidenti, stanno riassumendo quell'autonomia imprenditoriale e gestionale nei confronti della sfera politica che sarebbe stata auspicabile già da molti anni a questa parte. A nostro avviso questa norma legittima perlomeno il sospetto che, proprio perchè ci si trova su questa via di risanamento istituzionale e di fatto delle Partecipazioni statali, si sia voluto in qualche modo ostacolare questo processo: è chiaro perchè che la nostra opposizione su questo punto è radicale.

Sempre all'interno di questa argomentazione, troviamo anche molto singolare un concetto che è stato adoperato se non ricordo male (chiedo scusa se così fosse) dal relatore sul bilancio, senatore Bastianini. Egli, intervenendo nella sua replica, ha detto che in fondo si tratta prevalentemente del ripiano di alcune perdite e quindi, in questo caso, è del tutto legittimo chiedersi se la responsabilità per il modo in cui tale richiamo deve avvenire debba essere presa dallo Stato in quanto tale anzichè dagli enti di gestione. A noi questa argomentazione sembra singolare perchè a nostro avviso deve essere invece rovesciata: proprio perchè si tratta prevalentemente del ripiano di perdite, proprio per questa ragione i criteri di carattere economico, imprenditoriale e gestionale devono far premio su quelli di carattere politico per non perpetuare delle situazioni perdute e negative che sono un peso per il paese. Allora è proprio questo il caso di rendere minima, se non nelle forme istituzionali che già esistono, la responsabilità del politico nei confronti dell'ente di gestione e di chi ha già dimensione imprenditoriale all'interno di queste realtà.

Questo è il primo motivo per il quale a noi sembra che la norma in oggetto debba essere cancellata. Ce n'è però un secondo

che riguarda la singolarità dell'organismo a cui si vorrebbe affidare la responsabilità della ripartizione dei fondi, cioè del CIPE il quale, malgrado il nome, non è mai stato, non è di fatto un organo di programmazione e al quale si vorrebbe affidare una responsabilità programmatica proprio nel settore in cui l'iniziativa di programmazione sarebbe, qualora vi fosse, la più delicata.

Voglio rendere noto in proposito all'Assemblea un giudizio molto acuto, che non è il mio ma è dell'attuale sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giuliano Amato, espresso in uno studio molto importante sulla gestione dell'industria in Italia (il giudizio risale al 1976, ma mi pare che la situazione non sia cambiata neanche di una virgola e semmai sia peggiorata).

Dice Amato: « All'interno dell'Esecutivo, sono molti i dicasteri che entrano nella politica industriale. Questo pluralismo istituzionale è certo coerente al governo per feudi che abbiamo avuto in passato. I fautori della unitarietà dell'azione di Governo o quanto meno di un suo maggiore coordinamento stanno prendendo atto della insufficienza del tentativo compiuto attraverso il CIPE. È difficile infatti ottenere i risultati voluti muovendosi al solo livello degli organi collegiali di Governo e lasciando immutata la frammentazione sottostante ed anzi irrobustendo i frammenti cioè i Ministeri di settore ».

Non ho da aggiungere una virgola a questo giudizio nè voglio entrare adesso sulla questione, che sarebbe del tutto fuori tema e farebbe perdere del tempo all'Assemblea, di che cosa debba essere il CIPE. Se si prende però atto di quello che è il CIPE, allora l'idea che la ripartizione per settori debba essere determinata da questo organismo che si presume sia di programmazione ma che di fatto non lo è, è insensata e rafforza la prima ragione che esponevo, nel senso che la violazione dell'autonomia degli enti di gestione è, se mi si consente questa espressione, una violazione al quadrato: lo è perchè agli enti di gestione viene tolta la responsabilità che ad essi è propria e perchè tale responsabilità viene attribuita ad un or-

gano che, rispetto all'economia del paese, non ne ha alcuna, non l'ha mai avuta, nè si vede, fino a questo momento, come possa averla. Per questo, onorevoli senatori, vi proponiamo di appoggiare e di approvare il nostro emendamento. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

* DONAT-CATTIN. Signor Presidente, l'emendamento 14.4 è identico a quello che porta la firma dei senatori Riva, Napoleoni e Cavazzuti. La motivazione non differisce per la prima parte in quanto la modifica apportata all'articolo 14 in sede di Camera dei deputati, per la verità con l'approvazione, se ben ricordo, dei Gruppi del Partito comunista e della Sinistra indipendente...

CALICE. Da parte nostra c'è stata l'astensione. Non voglio interrompere il senatore Donat-Cattin perchè le argomentazioni sono altre e ci vorrebbe tempo per illustrarle.

DONAT-CATTIN. Non c'è bisogno di interrompere, io tendo sempre a differenziare, ma quando uno dice che la sua posizione è drastica e assoluta penso alle virtù femminili... e non aggiungo altro. Vuol dire che adesso è così e prima era in modo diverso.

Insisto nel ritenere che la modificazione apportata dalla Camera sia sbagliata. Il Governo lo sa, se ne rende conto e debbo capire ancora pienamente perchè, pur rendendosene conto, non tende a modificare questa posizione.

L'ordine del giorno, che cerca di porre rimedio a quel che è intervenuto affidando ad un organo di Governo, quindi ad un organo politico, la ripartizione dei fondi da destinare alle finanziarie e alle aziende, impropriamente chiamate settori in questa modificazione intervenuta alla Camera, comporta una modificazione del sistema delle Partecipazioni statali.

È vero che già nel bilancio del 1983 la stessa postazione era stata stanziata con questo modo di assegnazione, ma poi ci fu la correzione nel bilancio del 1984. Quindi non è il caso di ritornare ad una distorsione con la quale si cancella un equilibrio as-

sai difficile, forse imperfetto per altri aspetti ma certo non così deformato, tra il compito delle aziende, quello delle finanziarie, quello degli enti, quello del Ministero delle partecipazioni statali, quello del Governo e quello del Parlamento.

Se le Partecipazioni statali devono agire sul mercato inquadrare in enti, è bene che agli enti sia riconosciuta la loro piena autonomia: questo è il motivo fondamentale dell'emendamento.

Debbo aggiungere che, anche se in sede di Commissione questa indicazione è stata contestata, ho appurato esser certo che l'indirizzo della CEE, fattosi più stringente in questo periodo, sarà tale da porre non lievi difficoltà, salvo che si voglia procedere con la stessa disinvoltura con cui si è dichiarato di voler procedere di fronte alle posizioni della CEE verso il programma siderurgico di risanamento. Troveremo ostacoli in sede CEE poichè non è ammissibile il principio del finanziamento di Governo a società commerciali che siano in situazioni di passività per alterazione della concorrenza mentre il finanziamento ad enti pubblici è di natura diversa, non controllabile dalla CEE.

Le conseguenze possono anche essere pesanti, può anche sorgere il dubbio che la modificazione di posizione, « emendiamo e poi non emendiamo », sia lungo una linea neoliberalista per liberarsi, con l'ostacolo CEE, di alcune decine di migliaia di lavoratori che sarebbero oggetto di ristrutturazioni assai più drastiche di quelle che si possono operare attraverso una negoziazione.

Questi sono i motivi che mi hanno indotto a presentare l'emendamento che ho illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CASTIGLIONE, *relatore*. L'emendamento 14.2 comporta un aumento di spesa da 1.000 a 1.400 miliardi annui senza che sia indicata alcuna forma compensativa di questo aumento e senza che appaia una giustificazione anche di ordine politico-economi-

co che presupponga la necessità di introdurre questo emendamento e di allargare la possibilità di finanziamenti da parte della Cassa depositi e prestiti.

Per questa ragione il parere è contrario all'emendamento 14.2.

Sull'emendamento 14.3 — anche per rispondere al senatore Crocetta che diceva di voler sentire che cosa aveva da dire il relatore — ricordo ai colleghi che non abbiano avuto ventura di seguire qual è la portata del sedicesimo comma dell'articolo 14, che questo stanziava 3.400 miliardi da ripartire alle Partecipazioni statali. L'emendamento del senatore Crocetta vuole puramente e semplicemente autorizzare l'emissione di un prestito obbligazionario di lire 4.500 miliardi con onere annuo di 800 miliardi; poi vuol dare altri 2.283 miliardi all'IRI, altri 2.230 all'ENI per conferimenti e all'EFIM 375 miliardi; poi prevede altre emissioni di titoli obbligazionari per altri 2.584 miliardi ed altre migliaia di miliardi. Quindi, anche se poi l'emendamento, per non far apparire che tutto si scarica sul 1985, prevede che la spesa vada a ripartirsi nel 1986 e nel 1987, c'è una sproporzione con la dimensione dell'impegno che risultava dalla proposta del Governo e dalla originaria formulazione del sedicesimo comma dell'articolo 14, che non trova giustificazione: è una rottura dell'equilibrio che la legge finanziaria aveva previsto per quanto riguarda il complesso degli interventi per spese di investimento.

Queste sono le ragioni di merito del parere contrario del relatore sull'emendamento 14.3.

Quanto all'ultima questione più specifica contenuta negli emendamenti 14.1 e 14.4, pur comprendendo le motivazioni di chi ritiene che l'emendamento introdotto in Commissione alla Camera sia inopportuno e meglio sarebbe stato lasciare piena libertà agli enti di gestione di ripartire le assegnazioni che derivano dalla legge finanziaria, rispettando quindi queste opinioni, tengo a dire che dopo la presentazione dell'ordi-

ne del giorno che è collegato allo stesso articolo 14 con il quale si è definita l'interpretazione di questa norma, nel senso che il CIPE approva o meno nel suo complesso la proposta di ripartizione che viene dagli enti di gestione (quindi non fa lottizzazione, non fa ripartizione come alcuni assumevano o temevano), io credo che tutte queste preoccupazioni debbano cadere e non vi sia ragione quindi di introdurre specifici emendamenti abrogativi.

Secondo me l'emendamento soppressivo non pone in discussione il carattere privatistico che devono avere nella loro gestione le aziende a partecipazione statale: ma, vivaddio, come qualsiasi privato, per ricevere un finanziamento (si tratta di una banca o di un altro ente economico) debbono presentare un progetto, un programma sul quale chiedere il denaro. Deve pertanto essere consentita allo Stato, che deve finanziare queste imprese con il denaro pubblico, almeno la verifica della ripartizione di settore attraverso il suo organismo economico, che è il CIPE, sulle scelte che fanno gli enti di gestione. Quindi non vedo le ragioni per le quali si dovrebbe, attraverso gli emendamenti presentati, modificare il testo deliberato dalla Camera dei deputati.

Per queste ragioni esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti e parere favorevole all'ordine del giorno n. 1 proposto dalla Commissione. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame nonché sull'ordine del giorno n. 1, precedentemente accantonato.

NONNE, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 14.2 perchè esso comporta un aggravio di spesa non compensato nel bilancio dello Stato. Le stesse motivazioni dà per l'emendamento 14.3, aggiungendo che, volendo indicare una

serie di stanziamenti che nell'emendamento vengono destinati, si introduce anche qui un criterio di programmazione con motivazioni che possono essere quanto meno opinabili e che il Governo ritiene debbano essere oggetto di più attenta riflessione.

Signor Presidente, vorrei dire ai colleghi, in particolare al senatore Napoleoni e al senatore Donat-Cattin, che mi è capitato di seguire alla Camera il dibattito su questa questione e tutti sappiamo come siamo arrivati in Aula anche attraverso un confronto molto serrato in Commissione attorno all'oggetto degli emendamenti 14.1 e 14.4, che riguardano l'intervento del CIPE nel riparto degli stanziamenti per il sistema delle Partecipazioni statali.

Se serve richiamare qualche elemento di dibattito, vorrei dire che certamente può essere formalmente non corretta l'indicazione dei settori, però la Camera mi pareva volesse in quel momento dire una parola, vincolando in qualche modo il Governo attraverso il CIPE, attorno alla ripartizione dei fondi non tanto relativamente agli enti di gestione delle singole aziende, ma proprio, anche se può essere detto con parole improprie, rispetto ai grandi settori, cioè alla cantieristica, alla siderurgia o alla chimica, che in questo momento sono in crisi e che il Governo si rende conto che sono bisognevoli di maggiori risorse di quelle allocate in questa finanziaria; ma questo è quanto si è potuto fare nel bilancio di quest'anno. Il ricorso al CIPE si giustifica in qualche modo per cercare di disporre equilibratamente delle scarse risorse che oggi sono disponibili.

Comunque, come è stato ricordato dal senatore Napoleoni, non era il testo che il Governo aveva presentato: è il testo che poi è venuto fuori dal dibattito parlamentare alla Camera. Il Governo non si è dichiarato indisponibile a discutere una posizione di questo tipo: al Governo è sembrato opportuno che, allo stato della discussione della legge finanziaria, ciò che alla

Camera è accaduto e che trova — per chi ha seguito il dibattito alla Camera — degli elementi di giustificazione potesse essere, con il contributo di questo ramo del Parlamento, modificato e integrato recependo tutte le questioni che sono state poste dai diversi intervenuti nella 5ª Commissione con l'ordine del giorno che poi è stato presentato dalla Commissione stessa.

Se l'ordine del giorno recepisce e interpreta in qualche modo, lo spirito del dibattito e quello che il ministro Gorla chiamava in Commissione il male minore che oggi si può avere, inviterei i presentatori a ritirare gli emendamenti 14.1 e 14.4. In caso contrario il Governo, pur avendo sostenuto posizioni che in qualche modo vanno incontro alle argomentazioni poste, deve esprimere anche su di essi il parere contrario.

È ovvio che il parere del Governo è favorevole sull'ordine del giorno presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.2, presentato dal senatore Margheri e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.3, presentato dal senatore Crocetta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dai senatori Riva Massimo, Napoleoni e Cavazzuti, identico all'emendamento 14.4, presentato dal senatore Donat-Cattin.

Non è approvato.

Senatore Castiglione, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

CASTIGLIONE, relatore. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dalla Commissione, il cui testo è il seguente:

Il Senato,

a conclusione dell'esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 1985;

considerata l'obiettivo opinabilità della norma di cui all'articolo 14, sedicesimo comma, relativa alle modalità di riparto per settori dei conferimenti ai fondi di dotazione degli Enti di gestione delle partecipazioni statali;

sottolineato che la procedura ivi prevista, nella sua eccezionalità, dovrà comunque avere vigenza limitatamente al 1985;

ritenuta l'esigenza di preservare, in ogni caso, l'autonomia imprenditoriale degli Enti di gestione, quale fulcro dell'ordinamento delle partecipazioni statali ed irrinunciabile garanzia della compatibilità di questo con gli equilibri dell'economia di mercato,

impegna il Governo:

a volere interpretare la norma in questione nel senso che il CIPE possa approvare o respingere integralmente, il programma presentatogli dal Ministro delle partecipazioni statali su proposta degli Enti di gestione, senza introdurre modifiche.

L'eventuale deliberazione negativa del CIPE dovrà rispondere, nel caso, a rilevanti criteri di ordine programmatico generale, da motivare contestualmente in maniera puntuale; le motivazioni esposte dal CIPE dovranno essere impostate in modo da costituire adeguato e coerente riferimento per le nuove proposte che gli Enti vorranno formulare ai fini della rielaborazione del programma.

9. 1027. 1

LA COMMISSIONE

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15:

TITOLO X

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

Art. 15.

Per l'esercizio 1985 sono prorogate le disposizioni di cui al quarto e al settimo comma dell'articolo 32 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

La quota fissa di lire 1.000 dovuta ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è aumentata a lire 1.300.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

15. 1 MERIGGI, IMBRIACO, ALBERTI, CALICE

Invito i presentatori ad illustrarlo.

MERIGGI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questo emendamento chiediamo la soppressione del secondo comma dell'articolo 15 perchè siamo contrari all'inasprimento del *ticket*, che passa da lire 1.000 a lire 1.300, con un aumento molto più alto del tasso di inflazione programmato, tanto decantato dal Governo. Ci siamo battuti, forti di tante argomentazioni, contro la politica dei *tickets* che abbiamo addirittura definito «tassa sulla malattia». Non riprenderò quelle argomentazioni a tutti note: è evidente però che, essendo noi contro questa logica, oggi non possiamo tacere di fronte a tale inasprimento. I *tickets* infatti non sono serviti a raggiungere l'obiettivo di una riduzione dei consumi; sono serviti semplicemente a raccogliere una manciata di miliardi, gravando, nonostante le fasce esenti, su quei cittadini meno abbienti che già contribuiscono al finanziamento del sistema sanitario.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue MERIGGI). I dati confermano questo nostro giudizio. La spesa per farmaci è stata, nel 1982, di 4.824 miliardi; si sono introitati 367 miliardi di *tickets* ovvero il 7,6 per cento. Nel 1983 la spesa per i farmaci è aumentata a 5.936 miliardi e l'introito dei *tickets* è stato di 482 miliardi ovvero l'8,1 per cento. Nel 1984 la spesa sarà di 6.480 miliardi circa e l'introito dei *tickets* sarà di 721 miliardi circa, cioè dell'11,1 per cento, mentre si prevede per il 1985 una spesa per farmaci di 7.100 miliardi circa, a fronte di un introito di *tickets* di 1.050 miliardi ovvero del 14,8 per cento.

Come si vede da questi dati, c'è un continuo aumento della spesa per i farmaci. La strada da seguire quindi deve essere un'altra. Noi comunisti abbiamo coerentemente indicato e perseguito la qualificazione della spesa sanitaria, riducendo l'area degli sprechi, dei consumi superflui, della commistione tra finalità pubblica del servizio sanitario nazionale e illeciti interessi privatistici a carattere mercantile. Negli atti della nostra Assemblea e in quelli della Camera dei deputati sono facilmente reperibili le prove della nostra coerenza, del nostro rigore, delle nostre proposte positive e, di converso, le reiterate manovre di sabotaggio e di volontà ostinata di affossamento della riforma sanitaria dei Governi, per non parlare dell'abuso della decretazione di urgenza, della non trasparenza e confusione sulle stime di spesa nel settore sanitario.

Colleghi, voglio ricordare che il Presidente del Consiglio, nel maggio scorso, ha ritenuto di riempire le cronache del congresso di Verona del suo partito con battute sarcastiche contro un presunto decadimento del costume parlamentare, perchè al Senato, in occasione del dibattito sul decreto di San Valentino, si sarebbe parlato troppo e si sarebbe addirittura anche parlato di aspirina. Se fosse stato più attento avreb-

be visto che le cose non stavano così. Comunque, considerata la sua ottima salute, che gli auguriamo di mantenere a lungo, stavolta non è di aspirine che vogliamo parlare, come d'altronde non ne abbiamo parlato in quella occasione, ma, visto che egli si considera un buon navigatore, in particolare esperto nell'evitare « mine vaganti », anche con visibilità zero, vorremmo informare sia lui che il Governo di quanto sta avvenendo nel settore dei farmaci e segnalare pericolose « mine » che sarebbe bene evitare.

Per ragioni di tempo trascuro ogni riferimento alla non attuazione degli articoli della legge n. 833, relativi alle norme sulla produzione e commercializzazione dei prodotti, alla disciplina della propaganda, alla ricerca scientifica (liberandola dal nodo scorsoio delle multinazionali), alla disciplina della brevettabilità. A tale proposito vorrei ricordare che una proposta di legge venne già discussa qui in Senato e approvata all'unanimità nella passata legislatura; è stata bloccata poi alla Camera per cause inspiegabili, o forse anche troppo chiare, e non voglio ricordare altre norme ancora non attuate della legge n. 833.

Voglio limitarmi a richiamare l'attenzione, in particolare del Ministro del tesoro — che in questo momento non vedo — in genere così attento sul fronte dei tagli, visto che la sanità sembra in letargo e apparentemente assente, sul fatto che ci risulta che tra pochi giorni un apposito comitato, presieduto da un membro del Governo, debba decidere di inserire nel prontuario un pacchetto di sostanze apparentemente nuove, sottolineo « apparentemente nuove », del gruppo delle cosiddette cefalosporine. È noto come nel campo degli antibiotici negli ultimi anni si siano fatti notevoli progressi. Fino ad oggi le cefalosporine della seconda generazione hanno assolto la loro funzione terapeutica coprendo le esigenze in modo

efficace e persino con qualche eccesso consumistico. Si vorrebbe ora inserire nel prontuario un ulteriore gruppo appartenente alla terza generazione, non ancora a carico del servizio sanitario nazionale. Non faccio l'elenco per ragioni di tempo, ma voglio sottolineare che a questa operazione sono interessati alcuni gruppi multinazionali; anche qui, come per il petrolio, abbiamo le sette sorelle.

Quello che deve risultare chiaro agli esperti ed ai profani è che il valore curativo delle presunte nuove specialità è più o meno equivalente a quello dei farmaci già in commercio. L'unica differenza è data dal prezzo di vendita al pubblico, che aumenterà dal 100 al 300 per cento. Se il rappresentante del Governo, come è suo diritto, vuole la documentazione specifica, dettagliata e non contestabile, siamo disponibili ad offrirla. Si tenga conto della circostanza che i sette gruppi industriali multinazionali sono proprietari di alcune cefalosporine attualmente in prontuario a prezzi molto più contenuti e, come l'esperienza ci insegna, è abbastanza agevole ricorrere al trucco della sostituzione dei vecchi con i nuovi farmaci in via di registrazione; così, in un arco di tempo abbastanza breve, otterranno fatturati triplicati. Processo alle intenzioni, previsione pessimistica, sindrome della pillola, potrebbe dire l'onorevole Craxi. Niente affatto, onorevoli colleghi. Vorrei spiegarvi in poche parole la sintesi di questa mina che ci auguriamo venga disinnescata.

La spesa annua del servizio sanitario nazionale per gli antibiotici a base di cefalosporine è attualmente di circa 350 miliardi, per una vendita annua di circa 36 milioni di pezzi. Quindi, il costo medio per pezzo è di lire 9.722. Qualora venissero inseriti nel prontuario gli antibiotici ultimamente registrati, dato che il loro costo medio è di lire 25.300 al pezzo e che andrebbero a sostituire le vendite degli attuali antibiotici, si può ragionevolmente calcolare che la spesa passerebbe a 900 miliardi circa invece di 350.

Solo ieri ho appreso un'altra notizia grave e sconcertante: autorevoli scienziati, in un incontro internazionale, tenutosi alcuni giorni fa nel nostro paese, hanno ricono-

sciuto « l'effetto devastante dell'uso di queste famose cefalosporine, sia sotto il profilo finanziario che sanitario ». Non a caso negli altri paesi altamente industrializzati e in genere nei paesi della CEE, questi prodotti, che si distanziano nei costi in maniera così elevata rispetto a quelli già esistenti e che vantano proprietà peculiari solo nei confronti di una limitata gamma di situazioni patologiche, vengono riservati esclusivamente all'uso ospedaliero. Il fatto di limitarne l'uso in ospedale darebbe al cittadino uno strumento terapeutico per quelle gravi malattie verso cui questi antibiotici sono particolarmente efficaci, darebbe al medico ospedaliero la possibilità di uno strumento curativo non ancora gravemente inficiato dalle conseguenze di un uso estensivo non appropriato e, infine, darebbe la possibilità di accertare la reale fondatezza di proprietà che alcuni di questi antibiotici vantano attraverso affermazioni che potrebbero non essere sempre obiettive.

Inoltre, onorevoli colleghi, c'è da osservare che da questa situazione non deriverebbe per il nostro paese solo un danno economico, per l'enorme aumento di spesa interna, ma anche un massiccio aumento di esportazione di valuta pregiata: infatti tutte le materie prime relative ai prodotti in questione, essendo oggetto di brevetti internazionali, sono prodotte al cento per cento all'estero dalle case madri che poi le esportano in Italia con conseguenti esbori in valuta pregiata di centinaia di miliardi. Invece, in questo momento, data la suddivisione dei prodotti antibiotici tra ditte multinazionali e ditte italiane, le materie prime utilizzate sono prodotte per circa il sessanta per cento in Italia con un evidente risparmio di valuta e conseguente occupazione di manodopera italiana.

In sintesi, la proposta più equilibrata appare quella di limitare questi ultimi antibiotici all'uso ospedaliero.

Concludendo, onorevoli colleghi, mi auguro che sotto l'albero di Natale di qualcuno non venga depositato un simile regalo, elegantemente confezionato, riservando una amara sorpresa però all'erario e alla salute del nostro paese.

Mi domando infine come si può non solo mantenere il *ticket*, ma addirittura inasprirlo; con quale serietà si può insistere con monotonia ossessiva con la fiaba del 7 per cento, dei tetti e dei *plafonds*, quando si paventano speculazioni così colossali che gettano luce sinistra sulla condotta governativa? Non a caso i settori più qualificati della scienza hanno manifestato la loro contrarietà, tanto che la decisione all'interno di quella Commissione è stata più volte rinviata. Noi vigileremo perchè non venga attuato questo proposito, ma già sin da ora chiediamo al Governo di uscire allo scoperto e di dirci se non ritiene di bloccare questa operazione che costituirebbe un fatto grave e disorcente della stessa legge finanziaria di cui ci stiamo occupando in questi giorni.

Dalle cose dette, onorevoli colleghi, balzano evidenti le ragioni che ci hanno spinto a presentare l'emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 15. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CASTIGLIONE, relatore. Il parere è contrario, in quanto, malgrado l'ampia illustrazione, non si giustificano ragioni che dovrebbero portare alla soppressione del comma.

DEGAN, ministro della sanità. Il parere è contrario. L'aumento, se si tiene conto del momento in cui fu fissato a mille lire, corrisponde pressochè esattamente, anzi forse è leggermente inferiore, al tasso di inflazione che nel frattempo si è verificato.

Per quanto riguarda la questione posta dal senatore Meriggi, desidero tranquillizzarlo, in quanto tale questione è all'esame, attento, tecnico ed economico, e passa attraverso una serie di organi consultivi e quindi non posso fare altro che prendere atto delle sue dichiarazioni e ringraziarlo per l'attenzione che mi induce a porre al problema.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dal senatore Meriggi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16:

Art. 16.

Al fine di ridurre i costi e di contenere la spesa complessiva entro i limiti di stanziamento di cui all'articolo 17, le regioni e le province autonome approvano, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche a stralcio dei rispettivi piani sanitari, programmi di riorganizzazione della rete ospedaliera contenenti norme vincolanti per l'adeguamento della attività ospedaliera nell'ambito regionale ai seguenti parametri e principi:

a) posti letto per abitante pubblici e convenzionati obbligatoriamente, e posti letto con strutture private convenzionate calcolati al cinquanta per cento: sei per mille;

b) tasso di spedalizzazione: centoquaranta per mille;

c) tasso di utilizzazione dei posti letto non inferiore a: settantacinque per cento;

d) durata media della degenza: dieci giorni;

e) soppressione o trasformazione delle divisioni o sezioni autonome con tasso di utilizzazione mediamente inferiore al cinquanta per cento nel triennio 1982-1984.

È fatto divieto nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano con dotazione complessiva di posti letto superiore al parametro di cui alla lettera a) del precedente comma di procedere alla costruzione di nuovi ospedali, all'appalto di opere di completamento di ospedali in costruzione e di ampliamento di quelli esistenti.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono consenti-

re deroghe al divieto di cui al comma precedente solamente per esigenze connesse al potenziamento dei servizi di pronto soccorso, ovvero al riequilibrio territoriale dei servizi di diagnosi e cura, ovvero all'ammodernamento o sostituzione di strutture vetuste, con contestuale disattivazione di un numero corrispondente di posti letto.

I posti di organico, anche riferiti alle piante organiche provvisorie eccedenti a seguito delle soppressioni e delle trasformazioni, sono portati in detrazione delle piante organiche stesse ovvero trasformati per le esigenze dei nuovi servizi per l'attuazione dei servizi sanitari territoriali. Il personale non utilizzato è trasferito ad altro posto, di corrispondente profilo e posizione funzionale, vacante presso la propria o altra unità sanitaria locale della regione o provincia autonoma, con l'osservanza dei criteri previsti dagli articoli 39, primo, secondo e terzo comma, 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in quanto compatibili, o, in mancanza, è utilizzato in sovrannumero riassorbibile.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

16.1 BOTTI, IMBRIACO, ALBERTI, CALICE

Invito i presentatori ad illustrarlo.

BOTTI. Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, desidero illustrare molto brevemente i motivi per i quali il Gruppo comunista chiede la soppressione dell'intero articolo 16 del disegno di legge che stiamo discutendo.

Vorrei tuttavia premettere — e mi sia consentito — una considerazione di ordine generale, e cioè che tutti gli auspici che furono formulati, proprio un anno fa, in occasione della precedente legge finanziaria, su una necessaria e possibile inversione di tendenza nella politica del settore sanitario, in grado di portare il sistema sanitario nazionale fuori dalle secche finanziarie nelle quali si è arenato in questi anni tutto il dibattito intorno alla sanità, possono rite-

nersi a questo punto, con questo disegno di legge, vanificati o quanto meno ulteriormente rinviati.

Ciò premesso, e per rientrare in tema, ancora una volta, ribaltando il senso di una razionale operazione, si vogliono affidare ad uno strumento meramente congiunturale, qual è la legge finanziaria annuale, norme di organizzazione sanitaria, la definizione cioè di obiettivi sanitari programmatori e strutturali come quelli contenuti nell'articolo 16, che non sono e non devono essere propri di una legge finanziaria. La programmazione, nella quale appunto si definiscono le linee di sviluppo e di controllo e gli obiettivi del sistema sanitario, non compete ad una legge finanziaria che deve solo stabilire i correlati, conseguenti livelli degli stanziamenti di bilancio. E questo rappresenta il primo, fondato motivo per cui chiediamo la soppressione dell'articolo 16, confortati in questa richiesta anche da quanto ha sottolineato ieri in questa Aula, con un lucido, concreto e competente intervento, il presidente della 5ª Commissione senatore Ferrari-Aggradi, sul come utilizzare in modo corretto ed efficace la legge finanziaria.

Cito le parole del senatore Ferrari-Aggradi, come risultano dal resoconto stenografico: « Il primo punto è che bisogna avere chiaro qual è l'ambito normativo della legge finanziaria, che deve essere mantenuto in un confine ben preciso di integrazioni e di modificazioni di disposizioni in vigore, che abbiano riflessi diretti sull'anno finanziario al quale la legge finanziaria stessa si riferisce ». Ed ancora: « Tutto quanto di diverso si intenda introdurre nella legge finanziaria è contro una corretta gestione della legge finanziaria stessa ». Continuava poi con una definizione molto precisa e secca: « ... la legge finanziaria non è un attaccapanni al quale si appende tutto quello che fa comodo. È uno strumento estremamente importante di politica economica e finanziaria, che va usato in modo corretto ... che non può introdurre o modificare norme che dettino indirizzi programmatici » — e sottolineo programmatici — « o che regolino nuove materie non disciplinate dall'ordinamento o che modifichino discipline di settore ».

Per quanto riguarda, poi il contenuto di questo articolo 16, ossia le proposte avanzate per la ristrutturazione della rete ospedaliera, come si possono — chiedo ai membri del Governo, visto che non c'è il ministro Gorla, ed a voi colleghi — anticipare anche parzialmente principi ed orientamenti che sono propri di un piano sanitario nazionale che le Camere non hanno ancora varato? Come si può — chiedo ancora — in un settore così importante come quello sanitario continuare con il sistema dei provvedimenti parziali e di settore che aggravano i problemi anziché risolverli, in una visione disorganica e non programmata delle iniziative, sotto l'egida di indirizzi che rispondono soltanto a logiche economico-contabili?

Come si può — chiedo — da una parte riconoscere che i problemi della rete ospedaliera presentano vistose disarmonie sulle quali non sono state ancora portate adeguate strategie di correzione e dall'altra, anziché procedere con iniziative strategiche e di piano, introdurre di imperio parametri illusori ed astratti come la durata media della degenza, l'utilizzazione media dei posti letto, come se fossero stati risolti i problemi a monte e a valle dell'ospedale?

È forse il caso di ricordare i problemi degli anziani non autosufficienti, dei malati cronici di ogni settore dell'organismo, dei broncopatici e cardiopatici in continuo aumento, dei convalescenti, della psichiatria, di alcuni dei problemi cioè che non sono stati risolti nel territorio e che continueranno a riversare sugli ospedali le loro contraddizioni stravolgendone il ruolo e le funzioni stabilite dalla legge.

E badate, signori del Governo, visto che non c'è il Ministro interessato, che queste forti perplessità sulle misure adottate dall'articolo 16 per disciplinare le dimensioni operative delle strutture ospedaliere non sono solo nostre. Queste stesse perplessità sono state espresse in Commissione sanità del Senato, presente il ministro Degan, anche da qualificanti esponenti della Democrazia cristiana e della stessa compagine governativa, perplessità che hanno suonato come critica che ritengo giusta ed obiettiva, perplessità che hanno fatto dire al Presidente della

Commissione, il collega senatore Bompiani: « Le norme dell'articolo 16 devono essere modificate in sede di stesura del piano sanitario nazionale ». E lo stesso ministro Degan pur ammettendo — io penso per spirito di corpo — che uno stimolo alle regioni per la ristrutturazione ospedaliera risultava indifferibile, ha affermato che « solo il piano sanitario nazionale può consentire la elaborazione di soluzioni organiche sull'intera materia ».

Ed allora, signor Ministro del tesoro assente, che senso ha varare disposizioni di programmazione, non pertinenti, ripeto, ad una legge finanziaria che, oltre ad essere poco credibili ed irrealizzabili se non inserite in un contesto più vasto, pertinente e competente di programmazione, che definisca anche contestualmente tutti gli altri parametri sanitari, verranno quanto prima smentite dalla legge di piano sanitario nazionale?

Associatevi, signori del Governo, signor Ministro del tesoro assente, a questa nostra richiesta di soppressione dell'articolo 16 anche perchè, oltre quanto già detto, le norme che esso contiene servono solo ad aggiungere un tassello in più alle crescenti difficoltà a gestire il sistema sanitario, trasferendo sulle regioni competenze e responsabilità che non credo saranno accettate tanto a cuor leggero. Sostenere che gli ospedali non funzionano, che i medici pubblici dipendenti sono demotivati rispetto alle loro scelte culturali, professionali ed economiche, che l'assistenza fa acqua da tutte le parti — osservazioni ed invocazioni solo in parte condivisibili — non deve portare ad iniziative parziali e come tali stravolgenti.

Il Governo, il Ministro del tesoro, onorevole Gorla, avrebbe dovuto e deve soltanto chiedere che il piano sanitario nazionale, in ritardo di ben sei anni, abbia tempi di promulgazione brevi e contenuti coerenti con la legge finanziaria e non proporre, come ha fatto, tagli drastici tanto illusori quanto ingiustificati e astratti, che stravolgono i significati della legge n. 833, senza incidere a fondo e con metodo per un riassetto generale del sistema sanitario alla luce delle esperienze maturate. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentate del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

CASTIGLIONE, *relatore*. Ho ascoltato le motivazioni dell'emendamento. È evidente che con l'articolo 16 non si è pensato di risolvere tutti i problemi che attengono al cattivo funzionamento del sistema sanitario e che ci sono esigenze che vanno risolte nell'ambito della legislazione di merito, ma indubbiamente la norma ha un suo valore ed un suo significato: quello di tendere a far ridurre gli eccessi di spesa in questo settore.

Quindi, sotto questo profilo, la norma ha un suo valore e una sua validità e non c'è ragione di accogliere un emendamento che ne prevede la soppressione. Per queste ragioni il parere del relatore è contrario.

DEGAN, *ministro della sanità*. Concorrando con il parere del relatore desidero dichiarare che l'articolo 16, letto in connessione con l'articolo 17, in particolare con le previsioni di ripartizione del fondo che tengono conto della progressione di ristrutturazione del settore ospedaliero prevista dall'articolo 16, ha una sua rilevanza finanziaria.

Mi auguro naturalmente che il piano sanitario nazionale sia discusso in tempi brevi, arrivi ad una conclusione e quindi innesti l'articolo 16 e le stesse sue finalità in una visione più ampia ed organica.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16. 1.

ALBERTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ALBERTI. Signor Presidente, signor Ministro, non avrei parlato se non avessi ascoltato le repliche fatte dal Ministro e dal relatore in quanto ne abbiamo già discusso molto in Commissione. La sottostima cronica del piano sanitario nazionale è ormai una cosa risaputa e anche quest'anno, come diceva poco fa il senatore Botti, le cose non si sono per nulla modificate perchè, se i conti sono conti e ci si deve riferire sempre

alla spesa storica, quest'anno ci troveremo con 1.000 miliardi in meno: questo mi pare risulti da tutti i conti che abbiamo fatto, anche nella stessa Commissione, maggioranza e minoranza.

La verità è che per giustificare o garantire la credibilità di questo fondo ogni anno il Ministero della sanità prepara fantasiosi meccanismi per garantire il contenimento della spesa sanitaria. L'anno scorso, come il Ministro ricorderà sicuramente, furono inventati due o tre meccanismi che avrebbero dovuto consentire il risparmio di circa 4.500 miliardi. Naturalmente che fossero meccanismi assolutamente inapplicabili si dimostrò già nei primi tre mesi dell'anno, per cui, al primo rapporto del Ministro della sanità in Commissione sulla spesa sanitaria del primo trimestre, ci si avvide che eravamo già nell'ambito dei 38.500 miliardi di spese e non dei 34.000 miliardi.

Quest'anno la fantasia è andata un poco oltre perchè abbiamo inventato addirittura mezzo piano sanitario nazionale: in poche righe dell'articolo 16 c'è praticamente scritto il 50 per cento del piano sanitario nazionale.

E mi meraviglio molto delle due affermazioni fatte contemporaneamente dal relatore e dal Ministro: che sia vero il fatto che questo articolo è stato inventato per giustificare la riduzione della spesa sanitaria è scritto nelle prime righe e lo ha affermato in questo momento il Ministro; che poi con questo articolo non si vuole attuare la legge n. 833 e che non è detto che questo articolo debba risolvere tutti i problemi, lo ha ripetuto poco fa il relatore. Ma sarebbe stato veramente abbastanza imprudente voler affermare che questo articolo possa avere una qualsiasi incidenza sull'attuazione della legge. Questo articolo è invece stato scritto esattamente per non essere applicato e, se fosse stato letto con una certa attenzione già dai colleghi della Camera e fosse stato riletto da chi l'ha scritto, ci si sarebbe accorti delle grosse contraddizioni che contiene. In altri termini, basta leggere al punto a) in cui è addirittura indicato il seguente parametro: « posti letto per abitante pubblici e convenzionati obbligatoriamente, e posti letto con strutture private convenzionate calcolati al 50 per cento: 6 per mille ». In altri termini

le regioni dove i posti letto pubblici sono al 6 per mille — come avviene in alcune regioni meridionali — dovranno chiudere una parte dei posti letto pubblici per far entrare nel conto del 6 per mille i posti letto convenzionati. Questa è la prima grossa contraddizione, a meno che non vi sia una interpretazione diversa che evidentemente non è stata data nè in Commissione nè in Aula.

D'altra parte devo aggiungere che, nel penultimo comma, addirittura viene bloccata non solo la costruzione, ma anche il completamento di nuovi ospedali, lasciando questi ospedali — molti dei quali sappiamo che sono ancora in fase di completamento — nell'abbandono più completo, lasciando queste strutture al deterioramento determinato dal tempo e via dicendo.

Tutto questo articolo poteva non essere incluso nella legge finanziaria perchè è un articolo che deve essere inserito nel piano sanitario nazionale, quindi tutti sappiamo che questo articolo non verrà applicato. E per fortuna, io direi, e aggiungo che io mi auguro che non venga applicato perchè, ove fosse applicato, determinerebbe uno sconvolgimento di quello che resta ancora della sanità italiana.

È per questi motivi che noi riteniamo di dover votare a favore dell'emendamento per la soppressione di questo articolo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati, sull'articolo 16, altri emendamenti oltre quello soppressivo presentato dai senatori Botti e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17:

Art. 17.

A modifica dell'articolo 25, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, il finanziamento del servizio sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato per il triennio 1985-1987 è determinato:

a) per la parte corrente, in lire 123.630 miliardi, di cui lire 39.200 miliardi

per l'esercizio 1985, lire 41.210 miliardi per l'esercizio 1986 e lire 43.220 miliardi per l'esercizio 1987. Per le attività a destinazione vincolata sono riservate, sugli importi sopra indicati, rispettivamente, le somme di lire 500 miliardi per il 1985, di lire 525 miliardi per il 1986 e di lire 550 miliardi per il 1987, da utilizzare dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano secondo programmi formulati sulla base di direttive da emanarsi dal Ministro della sanità sentito il Consiglio sanitario nazionale e verificati congiuntamente dai Ministeri della sanità, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. Tali programmi devono tener conto prioritariamente del fabbisogno finanziario per assicurare i servizi sanitari finalizzati all'assistenza dei tossicodipendenti, ai servizi psichiatrici nonchè, anche in applicazione della normativa comunitaria in materia, alle esigenze di risanamento sanitario degli allevamenti e alla profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali, con particolare riguardo alle indennità di abbattimento degli animali stessi. È altresì riservata, sugli importi sopra indicati, rispettivamente, la somma di lire 250 miliardi per il 1985, di lire 265 miliardi per il 1986 e di lire 275 miliardi per il 1987, da utilizzare, con vincolo di destinazione, per piani straordinari triennali finalizzati ad interventi sanitari di riabilitazione, di assistenza protesica e di mantenimento dei disabili e degli anziani; al potenziamento dei servizi territoriali per la prevenzione e l'assistenza ai malati di mente e ai tossicodipendenti, nonchè al completamento della automazione e all'attività dei servizi informativi delle unità sanitarie locali. Per la utilizzazione delle somme sopra indicate valgono le modalità previste per le attività a destinazione vincolata. Le unità sanitarie locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare annualmente al Ministero della sanità una relazione sull'impiego dei fondi, sulle attività svolte e sui risultati conseguiti. Il Ministro della sanità, entro il mese di aprile di ciascun anno, riferisce al Parlamento sull'attuazione dei piani straordinari di cui sopra;

b) per la parte in conto capitale, in lire 4.480 miliardi — di cui lire 1.200 miliardi per l'esercizio 1985, lire 1.600 miliardi per l'esercizio 1986 e lire 1.680 miliardi per l'esercizio 1987 — da ripartire dal CIPE nel triennio, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sulla base delle indicazioni contenute nei piani sanitari regionali e dell'esigenza di:

1) mantenimento delle strutture, con particolare riguardo a quelle ospedaliere e poliambulatoriali;

2) innovazione, con finalità di perequazione, delle dotazioni di presidi e servizi nelle zone carenti o scarsamente dotate;

3) accrescimento dell'efficienza delle dotazioni strumentali;

4) trasformazione della destinazione d'uso di presidi sanitari o di parte di essi.

L'erogazione delle quote di cui alla lettera b) del comma precedente è effettuata sulla base dei programmi regionali, da verificare congiuntamente dai Ministeri della sanità, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

A modifica dell'articolo 27, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, il fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ferme restando le procedure previste dal citato articolo, è ripartito, per l'esercizio 1985, dal CIPE fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei seguenti criteri:

a) assegnazione di una quota per le spese generali di gestione determinata in percentuale del finanziamento complessivo delle attività istituzionali;

b) assegnazione di una quota per le attività a finanziamento differenziato;

c) determinazione di un fondo di sviluppo per l'attivazione di nuovi servizi e presidi nelle località carenti, da assegnare in base a programmi regionali verificati a livello centrale;

d) enucleazione di un fondo per attività di rilievo a destinazione vincolata da

assegnare con le modalità indicate nel presente articolo;

e) assegnazione di una quota uniforme per le funzioni e le attività da finanziare su base capitaria, secondo la popolazione residente desunta dai dati dell'Istituto centrale di statistica, ponderata secondo classi di età;

f) ripartizione della quota relativa all'assistenza ospedaliera, con compensazione centrale della mobilità interregionale e tenendo conto del graduale adeguamento delle strutture ai principi di cui all'articolo 16.

Copia delle delibere comportanti spese adottate dai comitati di gestione delle unità sanitarie locali va trasmessa ai rispettivi collegi dei revisori, i quali possono far conoscere eventuali osservazioni al competente comitato regionale di controllo.

Il quarto comma dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, modificato dall'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, e dall'articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dal seguente:

« Gli atti delle unità sanitarie locali sono nulli di diritto se per la relativa spesa non è indicata idonea copertura finanziaria ».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, lettera a), sostituire le parole da: « per la parte corrente » fino a: « lire 55 miliardi per il 1987 » con le seguenti: « per la parte corrente, in lire 132.250 miliardi così ripartiti:

esercizio 1985, lire 41.500 miliardi;
esercizio 1986, lire 44.250 miliardi;
esercizio 1987, lire 46.500 miliardi.

Per le attività a destinazione vincolata sono riservate, sugli importi sopraindicati, rispettivamente le somme di lire 700 miliardi per il 1985, di lire 725 miliardi per il 1986 e di lire 750 miliardi per il 1987 ».

17.1 RANALLI, ALBERTI, CALICE, IMBRIACO

Al primo comma, lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole da: « da utilizzare » sino alla fine della lettera.

17.2

ROSSANDA, CALICE

Al primo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) per la parte in conto capitale in lire 5.400 miliardi così ripartiti:

esercizio 1985, lire 1.500 miliardi;

esercizio 1986, lire 1.900 miliardi;

esercizio 1987, lire 2.000 miliardi. »

17.3

BOTTI, CALICE, BELLAFFIORE

Al primo comma, lettera b), aggiungere il seguente numero:

« ...) creare strutture per i servizi di prevenzione, per i servizi destinati alla tutela della salute mentale ed all'assistenza e recupero dei tossocodipendenti ».

17.4

IMBRIACO, CALICE, CALI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* IMBRIACO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il nostro emendamento 17.1 proponiamo un discorso che già l'anno scorso vide il Governo caparbiamente attestato a negare l'evidenza, anche se poi è stato costretto a metà anno a riconoscerla, ponendovi rimedio con accorgimenti e aggiustamenti tecnici che hanno creato ulteriori problemi e confusioni. Il discorso è riferito alle risorse finanziarie necessarie per alimentare il servizio sanitario nazionale nel 1985 e parte dal presupposto che i 39.200 miliardi previsti dall'attuale legge finanziaria siano insufficienti.

Vorremmo evitare quello che già è accaduto quest'anno ed ancora negli anni precedenti, quando il Governo nel corso dei mesi è stato costretto a qualche espediente per far fronte alle necessità del servizio ed evitarne la paralisi. Ricordate tutti che quest'anno il Governo ha dovuto fare ammenda del suo errore di valutazione dello scorso anno accendendo mutui presso la Cassa depositi e pre-

stiti; l'anno scorso è stato costretto a ricorrere ai BOT e ai CCT per correggere i suoi errori di valutazione. Staremo a vedere quest'anno cosa inventerà il Ministro del tesoro quando, come inevitabilmente accadrà, a metà anno o in corso d'anno ci troveremo con le finanze sanitarie completamente prosciugate.

Attraverso una stima realistica condotta al minimo riteniamo che occorranò qualcosa come 42.500 miliardi per far fronte al fabbisogno. Da dove ricaviamo queste stime, che tra l'altro sono state confortate anche recentemente da un pronunciamento unanime degli assessori regionali alla sanità, all'ANCI e da altre istanze sociali? Partiamo molto semplicemente dalla considerazione che il consuntivo del 1984 non sarà inferiore al totale di 38.000 miliardi. Il Ministro della sanità ha già riconosciuto, insieme al Governo, in base ai dati dei primi nove mesi dell'anno, che siamo arrivati a 37.700 miliardi: non si va quindi lontano dal vero con la nostra stima che prevede il consuntivo del 1984 a 38.000 miliardi; va poi aggiunto che con il 7 per cento si raggiunge il primo gradino di inflazione e che sono da considerare ancora alcuni fatti che il Governo volutamente ignora, nascondendo le carte.

Mi si consenta di aprire qui una breve parentesi, anche se dovrò inserire un argomento diretto al ministro del tesoro Goria, che non vedo, ma sento la necessità di farlo dopo aver ascoltato ieri sera il discorsetto di replica quando, dissertando sullo Stato sociale con un tono tra il didascalico e l'ironico, egli distribuiva bacchette sulle dita in tutte le direzioni e a varie forze che siedono in quest'Aula.

Diceva in tono molto mellifluo ieri sera il Ministro del tesoro: colleghi, voi non dovete dire cose non vere. Era appunto il tono didascalico che spesso ama assumere in queste circostanze: io direi che dovrebbe rivolgere questo discorso a se stesso e al Governo, perchè dalla lettura attenta di questa legge finanziaria si ricava che le cose non vere le dice il Governo. Nella fattispecie io documento che nasconde a se stesso e dice cose non vere almeno su tre questioni che faranno inevitabilmente lievi-

tare la spesa sanitaria nel corso di questo anno e che il Governo non può ignorare.

La prima questione si riferisce al costo del personale. Tutte le convenzioni saranno rinnovate nel 1985 e si sa quanto questa maggioranza, così solerte ed unita quando si tratta di penalizzare i lavoratori dipendenti, sia poi generosa se si muove il fronte delle grandi corporazioni. Come se non bastasse, ricordo al Ministro del tesoro che parte di queste corporazioni è già in movimento, è già sul piede di guerra per un fatto accaduto nel 1984. Ricordo ai colleghi che quest'anno scade la convenzione per la medicina generale.

Nel corso della discussione della legge finanziaria dello scorso anno, dopo un lungo braccio di ferro, il Senato approvò un ordine del giorno che impegnava il Governo ad approvare una convenzione-ponte per portare anche la categoria dei medici generici all'appuntamento del 1985, unificando tutto il fronte della medicina. Questa convenzione — stabilì il Senato — doveva riguardare solo la parte normativa, escludendo qualunque aggravio economico.

Sta di fatto che la convenzione-ponte è passata, ma insieme alla parte normativa è stato accettato un accordo economico che ha comportato un aggravio di spesa di circa 300 miliardi, e se finora questi miliardi non sono stati erogati, e il Ministro nella sua analisi non ne fa cenno, è solo perchè la Corte dei conti fino a qualche giorno fa non aveva opposto il visto al provvedimento. Si tratta in ogni caso di una prima cambiale che verrà posta all'incasso nel 1985, come anticipo, ovviamente, rispetto alla convenzione definitiva che riguarderà tutto il mondo sanitario. Avverto che l'agitazione di questo fronte è già in atto.

Seconda questione: il Governo con una grave mistificazione ha introdotto nella legge finanziaria un punto che non avrà alcun valore, alcuna efficacia pratica nè ai fini della razionalizzazione ospedaliera nè ai fini del contenimento della spesa. Come hanno già dimostrato i senatori Botti e Alberti, infatti, sarà assolutamente impossibile per le regioni portare le degenze dal 170 per mille al 140 per mille nel giro di

120 giorni, ridurre, cioè, nel giro di 120 giorni, di due milioni le giornate di degenza ospedaliera. È un assurdo, un'utopia, perchè manca una organizzazione complessiva che possa consentire una politica di deospedalizzazione. È un'operazione complessa che richiede una organizzazione complessa ed una gradualità dei tempi. La norma quindi è destinata a restare sulla carta, ed il Governo lo sa. Ma questa norma serve al Governo per calcolare un risparmio ipotetico e fantomatico di 400 o 500 miliardi in meno rispetto al fabbisogno, un risparmio che non ci sarà ma che il Governo considera come se fosse avvenuto. Si tratta di una mistificazione, di un atto scorretto, perchè si iscrive nella legge finanziaria *a priori* e consapevolmente un reddito sommerso.

La terza questione riguarda i farmaci. Come può dimenticare il Ministro del tesoro che nel 1985 avremo un aumento dei prezzi che andrà dal 20 al 30 per cento in media, e che sono pronti già per essere inseriti nel prontuario terapeutico, che non si è voluto modificare, qualcosa come 1.400 farmaci?

C'è poi un'altra voce documentata dal Ministro della sanità che riguarda la limitazione del ricorso all'assistenza indiretta, norma soppressa alla Camera e che secondo il ministro Degan avrebbe consentito un risparmio di 130 miliardi. Noi ritenevamo che avremmo risparmiato 200 miliardi; la norma comunque è stata soppressa, quindi 150-200 miliardi si spenderanno in più, ma il tetto, per il Ministro del tesoro, resta sempre lo stesso.

Queste sono le nostre considerazioni, onorevoli colleghi; ma volendo anche rifiutarle, vediamo cosa ne pensa la maggioranza del Senato, attraverso il parere espresso dalla Commissione sanità, maggioranza che va dalla Democrazia cristiana al Partito socialista. Ebbene, tale maggioranza ha scritto testualmente: « Il finanziamento del servizio sanitario nazionale per l'esercizio 1985 per la parte corrente... risulta insufficiente a coprire il reale fabbisogno, stimato dalla Commissione in lire 40.345 miliardi », qualcosa come 1.150 miliardi in meno. Sono cifre che in Commissione hanno provo-

cato reazioni nervose del ministro Gorla e, successivamente, una ostentata sufficienza. Mi spiace che il ministro Gorla non sia presente perchè in quella sede non riuscì a farci capire perchè sbagliava la maggioranza del Senato e sbaglia l'opposizione comunista quando documenta le cifre reali, a nostro giudizio le più realistiche. Allora, signor Ministro, non confondiamo le carte, diciamo cose vere, come ella ci invita spesso a fare. Ella a mezza bocca, ministro Gorla, qualche volta la sua verità la fa trapezare. Ha in testa anche un disegno. Abbia il coraggio dunque di formalizzarlo, questo disegno. In attesa della verifica, affronti la situazione che si è creata, non lavorando, attraverso operazioni di ingegneria finanziaria, a minare ulteriormente il servizio sanitario nazionale per far avanzare poi sulle macerie di esso un salto all'indietro di trent'anni attraverso la copertura, come ella ha dichiarato, dei grandi rischi sanitari, affidando tutto il resto al privato.

Voglio leggere, colleghi, alcune osservazioni del ministro Gorla. Dice il Ministro nella relazione sul fabbisogno di cassa: « Occorre un controllo degli utenti (badate: degli utenti) sulla spesa sanitaria ed il controllo degli utenti può essere fatto solo se questi sono chiamati in qualche misura a contribuire per le prestazioni che richiedono. Un aumento di queste contribuzioni o, se si vuole, una riduzione della gratuità delle prestazioni per le categorie meno bisognose, consentirebbe di adeguare meglio l'offerta alla domanda... ». È ben strano che un Ministro del tesoro così puntiglioso e didascalico non sappia o non voglia fare una sola riflessione, parlando di spesa sanitaria, sulle grandi sacche di sprechi, di sperperi, che caratterizzano la sanità pubblica italiana sin dall'epoca delle mutue, non perchè l'utente è ingordo — come egli dice — ma perchè questo sistema, con le mutue prima e con il servizio sanitario oggi, è stato ed è visto dalle forze di maggioranza, in primo luogo dalla Democrazia cristiana, come un anello fondamentale di un certo sistema di potere. Di qui un ordinamento inquinato da visioni clientelari, da interessi elettoralistici, uno dei tanti momenti fondamentali del sottogoverno.

E sorprende che, mentre parla di controlli sugli utenti, il Ministro non spenda una parola per condannare le grandi fortune favorite in questi anni da una politica sanitaria dissennata dei monopoli farmaceutici, delle cliniche private, della miriade di laboratori privati, e via discorrendo.

La invitiamo quindi, onorevole Ministro, a rivedere le sue cifre per evitare il consolidarsi di un debito sommerso di circa 2.500 miliardi, con la conseguente necessità di ripiani, la riaffermazione del principio del piè di lista, la deresponsabilizzazione ulteriore delle USL e l'impossibilità reale di programmare, governare e qualificare la spesa sanitaria. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

ROSSANDA. Nell'illustrare l'emendamento 17.2, vorrei ricordare che il fondo sanitario nazionale, fino dalla sua prima formulazione, dopo l'approvazione della legge n. 833 del 1978, è costituito di una quota indistinta e di una quota con destinazione vincolata, come risulta anche dalla prima parte della lettera a) dell'articolo 17. Tale quota a destinazione vincolata fu definita in base alla prima ipotesi di piano sanitario che poi non riuscimmo, come tutti sanno, mai a portare in questa Aula e a trasformare in legge, grazie all'intervento di numerosi Ministri della sanità e anche di consistenti gruppi della maggioranza del Parlamento. Comunque, nell'ipotesi di piano, erano definite le finalità del vincolo; erano finalità di formazione professionale, di educazione sanitaria, di ricerca, chiaramente finalità di trasformazione progressiva dello impianto dei servizi sanitari, per renderli più adeguati agli obiettivi di sviluppo della sanità pubblica, di prevenzione, di riabilitazione.

In questi anni però, nonostante l'assenza di un piano sanitario, sulla base di consultazioni e tra i componenti del CIPE e le Regioni e il consiglio sanitario nazionale è stato formulato un programma di riparto e sono stati effettivamente ripartiti anche i fondi per le destinazioni vincolate. Però, non era mai avvenuto fino ad oggi prima della formulazione dell'articolo 17 della legge finanziaria ora in discussione che venis-

se proposto un nuovo meccanismo di vincolo per il controllo dei programmi regionali per l'utilizzo dei fondi vincolati. In verità, nella legislazione sulle regioni, esiste già un sistema di vincolo molto chiaro: ci sono destinazioni di fondo, le Regioni emanano le loro leggi o le delibere relative e esiste nel nostro ordinamento una chiara definizione di chi è designato a verificare la congruità degli atti legislativi e amministrativi regionali.

D'altra parte, se il Governo vuole intervenire con direttive, può tranquillamente farlo. Esso poteva utilizzare, come poco ha fatto nel passato, lo strumento degli atti di indirizzo e di coordinamento. Invece, ora preferisce introdurre, nella seconda parte della lettera a) dell'articolo 17, che proponiamo di abolire, un meccanismo di supercontrollo sia sulla formazione dei programmi, sia sulla verifica della congruità dei programmi rispetto alle direttive emanate.

Ora, è evidente che vi è un errore di sostanza e un errore direi anche formale circa il rispetto dell'assetto istituzionale sul quale si fonda la riforma sanitaria. L'errore di sostanza è che il meccanismo di sovrapposizione delle procedure che questo articolo impone, cioè l'elaborazione di direttive da parte del Ministero della sanità, la formulazione dei programmi, l'invio dei programmi, la verifica dei programmi da parte di un concerto di Ministri, non può che rappresentare un fattore di gran ritardo nell'assegnazione dei fondi stessi. Ricordiamo che l'assegnazione dei fondi già è avvenuta negli anni scorsi, ed è stata rivolta da molte Regioni alle destinazioni indicate nella prima ipotesi di riparto e in quelle successive, per esempio, alla formazione professionale.

Ora, invece, con questa norma, tutto rimane congelato fino a che si verifichi il complesso di procedure che certamente, conoscendo il modo di procedere dell'amministrazione centrale e di quella intermedia, non potrà avere una particolare rapidità di esecuzione. Il risultato — ma mi viene

il sospetto che questo sia quanto poi si voglia — sarà che si immobilizza una parte del fondo sanitario nazionale. In sostanza questo viene ulteriormente ridotto, rispetto alla sottostima testè illustrata con molta chiarezza dal senatore Imbriaco.

Però, vi è anche un aspetto formale. L'aspetto formale, istituzionale è che l'introduzione di nuovi vincoli alla potestà regionale di programmare non si modifica con la legge finanziaria: non è questo un procedimento corretto. Non sono io a dirlo, anche se ogni senatore può permettersi questi rilievi: lo dice chiaramente la sentenza n. 245 del 30 ottobre della Corte costituzionale, che, come è noto, mette in mora alcune decisioni della legge finanziaria dell'anno scorso e c'era già stata una precedente sentenza della Corte che aveva messo in causa una precedente decisione della legge finanziaria 1983. La seconda sentenza, oltre osservare che alcune parti della legge finanziaria dell'anno scorso non sono costituzionalmente legittime, afferma letteralmente che « occorre fare chiarezza nell'attuale intreccio delle competenze spettanti ai vari tipi di apparati corresponsabili in materia sanitaria », e dice, immediatamente dopo che « è d'altronde ben chiaro che non servono allo scopo le leggi finanziarie nè gli altri provvedimenti di carattere urgente e comunque contingente ». Vi è quindi una recentissima sentenza che si esprime contro l'utilizzo delle leggi finanziarie per intervenire nei meccanismi assai delicati dei rapporti di potere tra i diversi livelli istituzionali cui sono affidate le competenze sanitarie.

Mi sembra che questa illustrazione sia sufficiente per dare un peso alla nostra richiesta di soppressione dell'intera seconda parte della lettera a) dell'articolo 17. Inoltre, anche nella parte successiva della lettera a), dell'articolo, che qui non ho illustrato nel dettaglio e che si riferisce ad ulteriori accantonamenti di fondi con vincolo di destinazione, viene ripetuto lo stesso meccanismo del vincolo per la assegnazione dei fondi sulla base dell'utilizzo di questo supermeccanismo di controllo.

Esprimo la speranza, forse poco giustificata dalla modesta attenzione generale, che non siamo qui riuniti solamente per discutere sulla distribuzione di qualche soldo in più od una parte o ad un'altra, per una destinazione piuttosto che per un'altra, ma che siamo qui anche tenuti a prestare attenzione al rispetto delle norme che noi stessi abbiamo approvato negli anni scorsi, delle leggi-quadro e dei principi contenuti nella nostra Costituzione. Ed è con questa speranza che invito i colleghi ad approvare il nostro emendamento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

* BELLAFIORE. Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, intervengo per illustrare l'emendamento 17.3.

Il disegno di legge finanziaria in discussione, all'articolo 17, lettera b), prevede, per la parte in conto capitale, la somma di 4.480 miliardi per il triennio 1985-1987, la cui ripartizione avverrà ad opera del CIPE su proposta del Ministro della sanità. Questa somma complessiva dovrebbe servire per il mantenimento delle strutture, con particolare riferimento a quelle ospedaliere e polimulattoriali, per innovazioni con finalità perequativa delle dotazioni di presidi e servizi nelle zone carenti o scarsamente dotate, per l'accrescimento dell'efficienza delle dotazioni strumentali e, infine, per la trasformazione della destinazione d'uso di presidi sanitari o di parte di essi.

Per praticare questi indispensabili interventi noi riteniamo che la somma complessiva di 4.480 miliardi sia del tutto insufficiente e proponiamo, con l'emendamento che ho l'onore di illustrare, un aumento a 5.400 miliardi così ripartiti: per l'esercizio 1985 proponiamo l'aumento da 1.200 a 1.500 miliardi, per l'esercizio 1986 da 1.600 a 1.900 miliardi e, per l'esercizio 1987, da 1.680 a 2.000 miliardi.

Il Governo, in particolare il Ministro della sanità, forse ha presenti solo quelle aree del paese in cui le strutture ospedaliere sono in esubero rispetto al fabbisogno, ma non è così dappertutto, in particolare in molte delle regioni e delle pro-

vince del Meridione d'Italia. Anche sul piano della salute, la stragrande maggioranza dei cittadini del Sud ha un trattamento del tutto sfavorevole.

Vorrei citare un esempio, soltanto come fatto emblematico. Recentemente, insieme al vice presidente della Commissione igiene e sanità del Senato, senatore Rossanda, abbiamo visitato l'ospedale di Castelvetro, in Sicilia, dove ha sede l'unità sanitaria locale n. 5. Ebbene, l'unica struttura ospedaliera di quella unità sanitaria locale, che comprende i comuni della zona terremotata, con una popolazione di oltre 60.000 abitanti, che nel periodo estivo, data la vicinanza di Selinunte, è raddoppiata, ha meno di 100 posti letto ubicati in un vecchio monastero, già fatiscente quando Garibaldi entrò in Sicilia.

Per mancanza di adeguate strutture ospedaliere, che dovranno essere ricostruite o ristrutturare, i cittadini del Sud, della mia Sicilia, sono costretti ad emigrare a Roma, a Milano, a Torino dove gli ospedali sono strapieni. Quindi per intere settimane, per mesi rimangono in lista di attesa per essere ricoverati, visitati, per essere sottoposti agli interventi del caso, con disagi sul piano umano ed economico indescrivibili.

Questo stato di cose deve essere superato ed è per questo che proponiamo l'emendamento 17.3, che prevede l'aumento della previsione di spesa per il triennio 1985-1987 da 4.480 miliardi a 5.400 miliardi. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

CALI. Signor Presidente, l'emendamento 17.4 riguarda il primo comma, lettera b), dell'articolo 17 relativo al finanziamento del servizio sanitario nazionale per il triennio 1985-1987. Detto finanziamento è determinato in 4.480 miliardi da ripartire nel triennio sulla base delle indicazioni contenute nei piani sanitari regionali per il raggiungimento di vari obiettivi indicati sempre nel medesimo articolo.

Fra tali obiettivi, però, non figura — e questa omissione, a nostro avviso, è abbastanza grave — la creazione di strutture per i servizi di prevenzione, per i servizi destinati alla tutela della salute mentale e

all'assistenza ed al recupero dei tossicodipendenti. Si tratta di una omissione grave — come ho detto — e al tempo stesso incomprensibile, se si considera che tutte le forze politiche presenti nel Parlamento hanno più volte affermato e ribadito l'esigenza nonchè l'urgenza di creare strutture territoriali, perchè appunto la carenza di queste ha reso finora difficile ed in alcune realtà addirittura impossibile la applicazione delle leggi che hanno rappresentato ed ancora oggi rappresentano, secondo noi, strumenti validissimi per la soluzione di grossi problemi sanitari e sociali. Mi riferisco nella fattispecie alla legge n. 180 ed alla legge n. 685.

A proposito di quest'ultima, mai tanto prepotentemente alla ribalta della cronaca per i noti fatti di San Patrignano, è noto a tutti noi come il fenomeno delle tossicodipendenze abbia assunto nel giro di pochi anni dimensioni sempre più vaste, abbia coinvolto sempre più larghi strati della popolazione e fasce di età sempre più giovani. Non solo, ma il progressivo aumento dei decessi ha comprensibilmente ingigantito l'allarme sociale e il sentimento di angoscia, di impotenza, spesso di disperazione.

In tale situazione sono state predisposte strategie preventive e terapeutiche molto spesso, anzi troppo spesso, caratterizzate da improvvisazione anche se non sono mancate per la verità iniziative apprezzabili. Mi riferisco alle comunità terapeutiche, agli interventi di privati, di gruppi religiosi sostenuti da entusiasti e infaticabili volontari, che hanno inteso offrire ai tossicodipendenti una risposta concreta, visto che ancora mancano o sono inadeguate le strutture pubbliche in grado di farsi carico del problema; e questa è una realtà inconfutabile.

Una situazione analoga si è venuta a creare nel settore della psichiatria, anzi ancora più incresciosa, poichè alla chiusura di istituzioni superate, cioè i manicomi, non ha fatto riscontro la creazione di strutture alternative alla ospedalizzazione, previste peraltro dalla stessa legge n. 180, e negando così agli utenti il diritto elementare di una adeguata assistenza socio-sanitaria. Ma c'è

di più; recentemente, se non erro nel settembre scorso, il commissario di Governo, il prefetto di Milano, ha bocciato la legge regionale sulla psichiatria, giudicata all'unanimità all'avanguardia, con la motivazione che non risultava sufficientemente indicata la copertura finanziaria e che sarebbero state utilizzate, se fosse stata approvata, somme del fondo sanitario nazionale per interventi non strettamente medico-ospedalieri.

Nella realtà, invece, la legge della Lombardia mirava a dare un ordinamento compiuto e coerente ai servizi territoriali per la prevenzione, per la cura, interventi quindi di carattere squisitamente sanitario, nonchè per la riabilitazione delle malattie mentali; un programma obiettivo, che tra l'altro stabiliva l'assunzione entro dicembre di 139 medici, 360 infermieri, psicologi, educatori, assistenti sociali.

È sulla base di queste considerazioni che proponiamo l'emendamento aggiuntivo 17.4, fidando nella indiscutibile sensibilità del Ministro, del relatore e dei colleghi tutti. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CASTIGLIONE, relatore. Signor Presidente, colleghi, gli emendamenti all'articolo 17 si fondano su una considerazione dei proponenti e cioè che il fabbisogno relativo al finanziamento della spesa sanitaria sia anche quest'anno sottostimato e che, di conseguenza, sia necessario rivedere le norme di finanziamento previste dall'articolo 17 per renderle, si dice, questa volta congrue e perchè riportino le somme che vengono stanziare.

È vero che le esperienze degli anni passati hanno dimostrato che una sottostima si è determinata, una sottostima con conseguente necessità poi di reintervenire per provvedere alla copertura del *deficit* che si era determinato.

Quest'anno, anche se sono state fatte alcune valutazioni in base alle quali sembra

meno probabile che negli anni passati il verificarsi di una sottostima, credo che il complesso dei provvedimenti che si sono adottati con la legge finanziaria e anche l'auspicabile miglior funzionamento delle strutture rispetto alle questioni precedenti, una maggiore accuratezza, una maggiore attenzione e un maggior senso di responsabilità possano portare ad essere, se non completamente, molto vicini alla previsione che è contenuta nella legge finanziaria.

In ogni caso, poichè i proponenti, nell'indicare misure di aumento degli stanziamenti, non prevedono analoghe misure compensative, ma in sostanza prevedono che l'accoglimento dei loro emendamenti debba comportare un aumento dell'indebitamento pubblico, del ricorso al mercato, è chiaro che si vuol fare accettare già da adesso la previsione di un aumento del tetto del ricorso al mercato, mentre noi speriamo e cerchiamo di contenerlo nei limiti previsti dalla norma.

Per queste ragioni, anche se ci si può accusare di una certa dose di ottimismo, ritengo che, indebitamento per indebitamento, se dovesse andar male, così come si sono reperite le forme per coprire in passato il *deficit*, ove si rendesse un domani necessaria questa operazione, si potrà far fronte anche a questa necessità.

Per quanto riguarda quindi gli emendamenti 17.1, 17.2 e 17.3 il mio parere è contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 17.4, siccome nella sostanza si propone di creare strutture per i servizi di prevenzione, per i servizi destinati alla tutela della salute mentale ed alla assistenza e recupero dei tossicodipendenti, non credo sia la sede opportuna in cui definire una normativa del genere, anche perchè ci sarebbero altri problemi da affrontare. Quindi, se il proponente lo trasformasse in ordine del giorno, il relatore potrebbe dare parere favorevole in luogo del parere contrario che invece dovrebbe esprimere se l'emendamento fosse mantenuto.

DEGAN, *ministro della sanità*. Gli emendamenti 17.1 e 17.3 sono di natura finan-

ziaria e in proposito ha già risposto il relatore. Desidero solo annotare che, nel corso del 1984, certamente la oscillazione tra necessità e disponibilità si è notevolmente ridotta e che anche nella previsione della legge finanziaria è immaginabile che con uno sforzo intenso di organizzazione — anche con riferimento all'articolo 16 — le previsioni possano essere conseguite.

Per quanto riguarda l'emendamento 17.2, la senatrice Rossanda sa che la mia interpretazione non è pessimistica. Questa formulazione dell'articolo 17, per la parte che si propone qui di sopprimere, non toglie niente alla capacità programmatoria delle regioni, anzi costituisce un'indicazione di maggiore controllo e coordinamento da parte del Governo che potrà persino risultare utile alle regioni. Per quanto riguarda l'emendamento 17.4 non c'è niente di scandaloso nel fatto che non si citino questi argomenti dato che non sono citati neanche altri argomenti, concernenti gravi situazioni, che potrebbero essere presi in considerazione. Qui si parla di strutture in quanto tali e non dei riferimenti sanitari delle stesse strutture. Quindi mi associo alla richiesta del relatore, poichè in realtà poi, nella suddivisione, si va a tener conto anche di queste questioni. Pertanto, se l'onorevole proponente lo volesse trasformare in un ordine del giorno, il Governo sarebbe pronto ad accoglierlo. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dal senatore Ranalli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.2, presentato dai senatori Rossanda e Calice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.3, presentato dal senatore Botti e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Calì, accetta il suggerimento del relatore di trasformare l'emendamento 17.4 in ordine del giorno?

CALÌ. Sì, signor Presidente. Trasformo l'emendamento nel seguente ordine del giorno:

« Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge finanziaria,

impegna il Governo

a creare strutture per i servizi di prevenzione e per i servizi destinati alla tutela della salute mentale ed all'assistenza e recupero dei tossicodipendenti ».

9. 1027. 29 IMBRIACO, CALICE, CALÌ

PRESIDENTE. Senatore Calì, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

CALÌ. Dal momento che l'ordine del giorno è stato accolto dal Governo come raccomandazione, non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 17.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18:

TITOLO XI
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 18.

Per le finalità previste dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984, e dall'articolo 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, è autorizzata per l'anno 1985 la spesa di lire 1.300 miliardi da trasferire alle regioni con le procedure stabilite dall'articolo 4 della citata legge n. 403 del 1977.

Per gli interventi nazionali di cui all'articolo 3, lettere c) e g), della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e per il ripiano delle passività onerose delle aziende speciali e

dei consorzi forestali di cui all'articolo 7, terzo comma, della medesima legge n. 984 del 1977, è autorizzata per l'anno 1985 la spesa di lire 260 miliardi.

Per gli interventi previsti dalla legge 4 giugno 1984, n. 194, è stanziata per l'anno 1985 l'ulteriore somma di lire 440 miliardi ripartita come segue: 100 miliardi con riferimento all'articolo 1; 50 miliardi con riferimento all'articolo 4; 60 miliardi con riferimento all'articolo 7; 50 miliardi con riferimento all'articolo 8; 30 miliardi con riferimento all'articolo 9; 8 miliardi con riferimento e con la stessa suddivisione di cui all'articolo 11, terzo comma; 20 miliardi con riferimento all'articolo 13; 8 miliardi con riferimento all'articolo 15; 114 miliardi con riferimento all'articolo 17, di cui 60 per il primo comma, 30 per il secondo, 24 per il terzo.

Le provvidenze stabilite in materia di ricerca applicata e di innovazione tecnologica dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estese al settore agro-industriale. Per le deliberazioni concernenti il settore suddetto il CIPI è integrato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il comitato tecnico-scientifico ed il comitato tecnico, previsti rispettivamente dall'articolo 7, terzo comma, e dall'articolo 16, secondo comma, della predetta legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono integrati ciascuno da un esperto designato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Le operazioni di finanziamento relative agli interventi di cui al comma precedente possono essere effettuate anche dagli istituti e sezioni speciali di credito agrario di cui agli articoli 14 e 18 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Le disposizioni delle leggi 24 maggio 1977, n. 227, e 30 aprile 1962, n. 265, nonché le altre disposizioni relative alle agevolazioni creditizie e assicurative per l'esportazione si intendono riferite anche all'esportazione di prodotti agricoli e agroalimentari e ai relativi programmi di penetrazione commerciale.

Sui mutui di miglioramento fondiario erogati, tra il 1° gennaio 1981 e il 31 dicembre 1984, dagli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, può essere concesso, nel limite massimo di lire 40 miliardi, un concorso nel pagamento degli interessi, nella misura di 3,5 punti percentuali, relativamente all'anno 1985. Il tasso a carico dei mutuatari è contenuto entro i tassi minimi fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 1982.

Le condizioni e le modalità per l'attuazione dell'intervento previsto dal precedente comma sono determinate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

È autorizzata per l'anno finanziario 1985 la spesa di lire 200 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per i conferimenti da effettuare per la partecipazione alla costituzione, nella forma di società per azioni con personalità di diritto pubblico, dell'Agenzia prevista dall'articolo 1 del regolamento 17 luglio 1984, n. 2262/84, del Consiglio delle Comunità europee, concernente misure speciali nel settore dell'olio di oliva.

Le occorrenze finanziarie relative alla parte nazionale delle spese previste da regolamenti comunitari e destinate a prevenire o a contenere la formazione di eccedenze nelle produzioni agricole sono a carico delle assegnazioni all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), determinate in base alla legge 14 agosto 1982, n. 610. Per l'erogazione di tali spese si osserva la procedura stabilita dalla predetta legge n. 610 del 1982 e dallo statuto dell'AIMA.

Per il completamento del sistema di automazione dei servizi dell'AIMA, l'Azienda stessa è autorizzata a tener conto delle relative esigenze finanziarie, nel limite massimo di lire 7 miliardi nel triennio 1985-1987, nel quadro del programma di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 610.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: « 1.300 miliardi » con le seguenti: « 2.500 miliardi nel 1985, 3.000 miliardi nel 1986, 3.500 miliardi nel 1987 ».

18.1 DE TOFFOL, CARMENO, GIOINO, CALICE, ALICI, ANDRIANI, BOLLINI, CROCETTA, GUARASCIO

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente: « È altresì autorizzato il limite di impegno di 200 miliardi, a partire dal 1985, per la concessione da parte delle regioni nel concorso degli interessi su mutui di miglioramento fondiario di durata quindicennale ».

18.2 DE TOFFOL, CARMENO, GIOINO, GUARASCIO, CALICE, ALICI, ANDRIANI, BOLLINI, CROCETTA, MARGHERITI

Al terzo comma sostituire le parole da: « somma di lire » fino a: « con riferimento all'articolo 7 » con le seguenti: « 490 miliardi ripartita come segue: 100 miliardi con riferimento all'articolo 1; 50 miliardi con riferimento all'articolo 4; 10 miliardi con riferimento all'articolo 6; 100 miliardi con riferimento all'articolo 7 ».

18.3 CALICE, DE TOFFOL, CARMENO, MARGHERITI, CASCIA, COMASTRI GIOINO, GUARASCIO

Invito i presentatori ad illustrarli.

GUARASCIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo l'accoglienza che questa Assemblea, la maggioranza e il Governo hanno riservato agli emendamenti finora discussi e votati e data l'ora, avremmo potuto benissimo far guadagnare tempo rinunciando ad illustrare questi ultimi emendamenti. Il non farlo è dovuto al semplice motivo che ancora non abbiamo perso la speranza di avere spiegazioni sulle motivazioni di certe scelte e di certe non scelte da parte del Governo.

Non abbiamo ancora capito, per esempio, perchè con la legge finanziaria per il 1985 si è voluto penalizzare così pesantemente l'agricoltura. È già stato constatato nella discussione generale dal collega De Toffol che, rispetto al 1984, mancano all'agricoltura 800 miliardi. Se poi si fa la media degli stanziamenti destinati all'agricoltura negli ultimi quattro anni e si aggiungono le somme strettamente necessarie per non perdere adesso come nel passato gli stanziamenti della CEE, allora i miliardi in meno diventano oltre 2.000: una cifra enorme se si considera che lo stanziamento previsto per il 1985 è di appena 2.340 miliardi e che i 2.000 miliardi che mancano, aggiunti agli attuali stanziamenti, basterebbero appena per difendere l'esistente o per finanziare progetti e interventi a brevissimo termine.

Eppure l'onorevole Craxi, nel suo discorso di Cremona, aveva posto esplicitamente l'obiettivo di un aumento del grado di approvvigionamento agricolo dell'Italia. Evidentemente l'onorevole Craxi, quando ha parlato a Cremona, non si era consultato con l'onorevole Gorla.

All'interno di questa drastica riduzione degli stanziamenti per l'agricoltura c'è una altra scelta del Governo che consideriamo grave, che per lo meno non abbiamo compreso e per la quale vorremmo chiarimenti. Ci riferiamo agli stanziamenti destinati alle regioni previsti dal primo comma dell'articolo 18 della legge finanziaria e che con il nostro emendamento proponiamo siano modificati.

Desidero subito dire che la proposta di portare gli stanziamenti previsti per le regioni da 1.300 a 2.500 miliardi per il 1985, a 3.000 miliardi per il 1986 e a 3.500 miliardi per il 1987 non è dettata soltanto da questioni di principio. Le competenze primarie delle regioni in agricoltura sono infatti in discussione, giorno dopo giorno, con una politica di accentramento che a noi pare senza precedenti da parte del Governo: politica di accentramento verso l'agricoltura ma anche verso altri settori.

Di queste tendenze neocentralistiche da parte del Governo si è discusso ampiamente

nella Commissione bicamerale per le questioni regionali. Ne discuteremo nel convegno indetto dalla stessa Commissione per il 21 e 22 gennaio sullo stato delle regioni. Ci auguriamo che in quell'occasione se ne parli diffusamente non solo da parte delle regioni ma anche da parte dei vari Ministri che interverranno e da parte dello stesso Presidente del Consiglio, la cui presenza è stata assicurata.

In questa sede constatiamo solo che alle regioni è trasferito per il 1985 oltre il 30 per cento in meno rispetto alle somme stanziati e trasferite nel 1984.

E malgrado gli 800 miliardi in meno, rispetto al 1984, di tutti gli stanziamenti per l'agricoltura, c'è invece un aumento in percentuale delle somme gestite direttamente dal Ministero.

Ma il nostro emendamento, come ho già detto, non tende solo ad evitare che sia penalizzata l'agricoltura e, con essa, le regioni. Il nostro obiettivo è anche quello di sollevare una questione di fondo che riguarda la politica economica generale del Governo. È stato accolto, come ha già detto il senatore De Toffol, dal Governo il Regolamento CEE del 31 marzo concernente la linea del contenimento della produzione del latte, e ciò dopo che erano stati finanziati vari progetti nel Nord e nel Sud per lo sviluppo della zootecnia e dopo — cosa ancora più grave — il finanziamento di progetti per l'irrigazione di altri 500.000 ettari nel solo Mezzogiorno, la cui produzione primaria doveva essere diretta — è stato ripetutamente affermato, anche dal convegno tenuto a Bari, dal ministro Signorile — allo sviluppo della produzione foraggera e, quindi, della zootecnia.

È stata accettata la limitazione della produzione del vino che porterà gravissime conseguenze in un settore di primaria importanza per il Mezzogiorno, nè il Governo ha speso una sola parola a sostegno della coraggiosa presa di posizione del presidente Papandreu perchè si desse immediatamente il via ai progetti integrati mediterranei di cui tanto si è parlato e di cui lo stesso Governo aveva sottolineato il valore negli anni precedenti. Tali progetti potevano essere, a nostro avviso, di grande aiuto per migliorare la compe-

tività della nostra agricoltura, soprattutto di quella del Mezzogiorno.

Ebbene, questi sì del Governo a decisioni gravissime della CEE (ci riferiamo al latte e al vino), questo no del Governo al varo dei PIM (niente ha fatto il Governo italiano perchè i PIM fossero approvati dal Consiglio della CEE), l'assenza di leggi (sono ormai scadute tutte le leggi decisive del settore, come ad esempio le leggi n. 984 e n. 403), il rinvio ancora di un altro anno del piano agricolo nazionale dovevano spingere, a nostro avviso, il Governo ad assumere, per il 1985, misure eccezionali onde evitare il collasso di settori importanti della nostra agricoltura. A questo punto — ecco la nostra convinzione — potevano e dovevano entrare in azione le regioni.

È possibile spendere gli stanziamenti previsti — e di ciò diamo atto, riconoscendo la proposta dell'utilizzo degli stessi secondo le procedure della legge n. 403, in modo rapido e snello. La legge n. 403 è infatti la sola legge condivisa dalle regioni e non ha residui passivi perchè priva di quei vincoli che ha invece la legge n. 984, vincoli che sono stati, a parere di molti, tra le cause principali del fallimento della legge quadrifoglio.

Queste somme, adeguatamente aumentate, come da noi proposto, possono divenire uno strumento tale da consentire alle regioni di assumere contromisure di fronte alle conseguenze drammatiche di decisioni prese in sede CEE, decisioni che si ripercuoteranno certamente sull'agricoltura del Mezzogiorno. Tali somme potevano, anche essere una occasione per valorizzare alcune produzioni tipiche delle nostre regioni e per avviare processi di ammodernamento e adeguamento della nostra agricoltura alle nuove esigenze del mercato. Si sarebbe consentito così alle regioni di spendere risorse attraverso progetti e programmi che avrebbero dovuto e dovrebbero evitare che i contributi vadano, ancora una volta, ai più forti, a danno del ruolo delle organizzazioni democratiche, a danno di un rapporto necessario tra agricoltore e Stato, della democrazia, soprattutto in alcune regioni.

Queste occasioni, signor Presidente, vengono ancora una volta mancate.

Ecco perchè non abbiamo compreso il motivo di queste scelte e di queste non scelte da parte del Governo. Ci auguriamo di poterle conoscere questa sera, anche se sul banco del Governo non vedo nè il Ministro dell'agricoltura, nè il Sottosegretario. Preciso, infine, che l'emendamento 18,3 si illustra da sè.

MARGHERITI. Signor Presidente, interverrò molto brevemente, anche per rispetto a questa Assemblea sottoposta ad un *tour de force* che in verità non abbiamo voluto noi, lo hanno voluto altri, gran parte dei quali non sono presenti ora in questa Aula. Si tratta di un *tour de force* che ha dell'incredibile, data la complessità e l'importanza dei problemi che siamo chiamati a discutere in una situazione di stanchezza che finisce per impedire la comprensione dei problemi stessi e per provocare un'inevitabile disattenzione anche rispetto a questioni vitali per la nostra economia.

Poche parole, quindi, per dire che l'obiettivo del nostro emendamento 18.2 è quello di consentire alle regioni di intervenire con contributi in conto interessi sui mutui quindicennali da contrarre a partire dal 1° gennaio 1985 per il miglioramento fondiario, per il potenziamento produttivo, la ristrutturazione e l'ammodernamento tecnologico in agricoltura.

Ciò che più preoccupa infatti è non solo l'inadeguatezza quantitativa del credito all'agricoltura, ma l'andamento degli impieghi del credito, che mette in evidenza una decelerazione preoccupante del credito di investimento. Siamo passati, infatti, in questi anni, da una espansione del 24,6 per cento del volume del credito di miglioramento erogato nel 1980, al 18,5 per cento nel 1981, al 13,7 per cento nel 1982 e al 10 per cento nel 1983, mentre per il 1984 non esistono ancora dati conclusivi: ma nei primi nove mesi trascorsi siamo scesi ancora di qualche punto percentuale.

Siamo dunque di fronte ad una caduta verticale degli investimenti di miglioramento, mentre le difficoltà complessive della nostra agricoltura — su cui si sono già suffi-

centemente soffermati anche altri colleghi, tra cui poco fa il collega Guarascio — hanno portato, in questi anni, i produttori agricoli ad un forte indebitamento a breve verso le banche rispetto al credito di investimento. Tanto che spesso, per sopperire alle difficoltà, anche il credito di miglioramento è andato a finire nelle spese di conduzione. Ciò significa che anche il costo troppo elevato del credito agrario, che diviene addirittura proibitivo a livello di credito ordinario, ha prodotto una situazione di pura stagnazione, anzi, nel 1984 addirittura di arretramento anche produttivo della nostra agricoltura. Se il Governo va vantando in questi giorni un aumento della produzione lorda vendibile nel nostro paese del 3,5 per cento, ciò non può certo dirsi per l'agricoltura dove siamo ad una riduzione del 2 per cento, documentata dall'ultima lettera dell'IRVAM. Dunque non è stata consentita la realizzazione di nuovi investimenti per elevare la produttività e la qualità dei nostri prodotti, che poi sono le condizioni necessarie per renderli competitivi sia sui mercati interni che sui mercati internazionali.

In questa situazione l'obiettivo da perseguire nell'interesse complessivo del paese non può che essere quello di invertire questa tendenza nefasta e, perciò, di creare le condizioni più favorevoli per incrementare gli investimenti per il miglioramento agrario, sia per realizzare le riconversioni produttive, derivanti anche dall'accettazione da parte del Governo dei più recenti accordi comunitari sul vino che, pur essendo penalizzanti per l'Italia e secondo noi inaccettabili, tuttavia sono stati firmati e ora impongono di fornire indirizzi e contributi ai coltivatori che dovranno interrompere determinate attività produttive per riconvertirle in altre, sia per aumentare le nostre produzioni e la loro qualità, per attenuare il *deficit* agro-alimentare con l'estero e per garantire redditi adeguati ai produttori agricoli e margini più ampi di autofinanziamento.

Per questo, signor Presidente, proponiamo, con questo emendamento, di destinare 200 miliardi, a partire dal 1985, all'abbassamento dei tassi di interesse sul credito

agrario di investimento, per rendere meno pesanti i costi sui mutui quindicennali. Si tratta di una proposta non solo ragionevole per la sua entità, ma indispensabile per impedire, nell'anno del nuovo piano agricolo nazionale preannunciato dall'onorevole Pandolfi, un ulteriore arretramento del comparto agricolo nella nostra economia nazionale.

Da qui, ripeto, il nostro invito a tenere nella dovuta considerazione questo problema e ad approvare l'emendamento 18.2. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CASTIGLIONE, relatore. Signor Presidente, certamente sarebbe stato più utile, con la presenza del Ministro dell'agricoltura, poter meglio valutare quali siano le attuali reali esigenze indilazionabili del settore, quindi quale fondamento abbiano le considerazioni che sono state svolte dai presentatori degli emendamenti. Come relatore non posso che esprimere un giudizio legato alla valutazione, che certamente il Governo avrà dato, all'interno dell'equilibrio della legge finanziaria e dei principi a cui essa si ispira, da un lato, di contenimento della spesa pubblica e, dall'altro, di selezione accurata degli investimenti nei settori produttivi, e alla quantificazione che il Governo ha fatto, legata ad un criterio globale e complessivo di ripartizione nell'ambito della legge finanziaria per il 1985. Partendo da questa valutazione, non avendo il relatore altri elementi obiettivi di giudizio, lo spostamento rilevante che gli emendamenti comportano nelle spese, quindi la rottura dell'equilibrio finanziario della legge che deriverebbe dal loro accoglimento, portano a concludere per un parere contrario all'accoglimento degli emendamenti. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

NONNE, sottosegretario di Stato per il tesoro. È contrario anche il parere del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dal senatore De Toffol e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.2, presentato dal senatore De Toffol e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.3, presentato dal senatore Calice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 18.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

TITOLO XII

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 19.

Le disposizioni della legge 18 marzo 1982, n. 90, recante misure finanziarie straordinarie per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, sono prorogate per il triennio 1985-1987.

Per le realizzazioni indicate dall'articolo 1 della legge 18 marzo 1982, n. 90, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 600 miliardi, da iscriversi nel capitolo 2779 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, ripartita in ragione di lire 100 miliardi per l'anno finanziario 1985, di lire 200 miliardi per l'anno 1986 e di lire 300 miliardi per l'anno 1987.

È autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire 50 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia da destinare al potenziamento degli

impianti e delle attrezzature del sistema informativo del Ministero stesso.

Per le finalità di cui al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, è autorizzata, per l'anno 1985, la ulteriore spesa di lire 87 miliardi da ripartire fra il comune e la provincia di Napoli, con decreto del Ministro del tesoro, sulla base di un programma concertato di intesa fra le due amministrazioni interessate.

A decorrere dal 1° gennaio 1985, i conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, concernenti le gestioni dei conti correnti ed assegni postali e del risparmio postale, sono fruttiferi. L'onere per l'anno 1985 è valutato in lire 1.200 miliardi.

I criteri e le modalità per la gestione dei conti correnti di cui al precedente comma, nonché per la determinazione del tasso di remunerazione annuale delle relative somme depositate, restano regolati dalla normativa in vigore alla data di applicazione dell'articolo 10 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

Per gli interessi concernenti le predette gestioni dei conti correnti ed assegni postali e del risparmio postale di cui al quinto comma, non corrisposti nel periodo dal 1° luglio 1983 al 31 dicembre 1984, è autorizzata in favore della Cassa depositi e prestiti una sovvenzione straordinaria a titolo di remunerazione forfettaria determinata in lire 1.800 miliardi.

Le lettere b) e c) dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, sono sostituite dalle seguenti:

« b) certificati di credito del tesoro di durata fino a dodici anni, con cedola di interesse anche variabile. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinati la durata, i prezzi di immissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito del tesoro, i piani di rimborso dei medesimi, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento, anche anticipato, dei titoli stessi. I certificati medesimi e le relative cedole sono equipa-

rati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, e possono essere sottoscritti, in deroga ai rispettivi ordinamenti, anche dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti. Ove le eventuali estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, da un rappresentante della direzione generale del tesoro;

c) titoli denominati in ECU (*European currency unit*), oppure in lire italiane riferite all'ECU, ovvero prestiti internazionali in qualsiasi valuta secondo gli usi internazionali, nonchè titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione all'andamento di un indice dei prezzi depurato della variazione della imposizione indiretta. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinati la durata, le caratteristiche, i prezzi, i tassi di interesse ed ogni altra condizione e modalità relative all'emissione ed al collocamento di tali titoli ed all'accensione dei predetti prestiti ».

La Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato è tenuta alla somministrazione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato a tutte le tesorerie, secondo disposizioni e modalità stabilite dalla direzione generale del tesoro. Le convenzioni stipulate ai sensi del quarto comma dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1978, n. 154, occorrenti per il rimborso all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato delle spese comunque sostenute per i locali e per assicurare l'attività della Cassa speciale, sono soggette al preventivo parere del Consiglio di Stato quando l'onere annuo previsto è superiore ai cinque miliardi di lire.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato a ricorrere alla BEI per la contrazione di prestiti per le finalità di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363.

Le operazioni di credito sono contratte nella forma, alle condizioni e con le modalità stabilite in apposite convenzioni, da stipularsi tra il Ministro per il coordinamento della protezione civile e la BEI, previa autorizzazione del Ministro del tesoro. L'onere dei suddetti prestiti, per capitale ed interessi, sarà assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il controvalore netto in lire dei prestiti è portato a scomputo dell'autorizzazione di spesa prevista dal decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363.

Il limite di valore indicato nell'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'articolo unico della legge 26 marzo 1975, n. 92, è elevato a lire 900 milioni.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3 della legge 13 maggio 1961, n. 427, concernente l'assegnazione di un contributo annuo di lire 100 milioni per il finanziamento del fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e produttività, è soppressa. Le disponibilità esistenti sull'apposito conto corrente presso la tesoreria centrale di cui all'articolo 1 della predetta legge sono versate in conto entrate eventuali del Tesoro.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1985, in deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431 — ferma restando la competenza dei provveditori alle opere pubbliche ad emettere i decreti di concessione dei contributi nei limiti delle promesse fatte dal Ministro dei lavori pubblici — i pagamenti delle annualità di contributo sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti sono effettuati direttamente dall'amministrazione centrale dei lavori pubblici. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato altresì a corrispondere direttamente alla Cassa depositi

e prestati i contributi connessi all'applicazione dell'articolo 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492. In presenza di delega alle regioni dell'esercizio di funzioni amministrative già esercitate da organi centrali, decentrati e periferici dello Stato in materia di opere pubbliche, la Cassa depositi e prestiti può richiedere il pagamento delle annualità di contributo direttamente all'amministrazione che finanzia tali funzioni amministrative. Sulle somme dovute a qualsiasi titolo alla Cassa depositi e prestiti e non pagate entro il 31 dicembre 1983 sono dovuti gli interessi di ritardato versamento. Il controllo della Corte dei conti sui pagamenti ordinati a favore della Cassa depositi e prestiti viene esercitato in via successiva.

Con effetto dal 1° gennaio 1986, le disposizioni di legge che rinviano per la quantificazione dello stanziamento annuo alla legge di approvazione del bilancio dello Stato cessano di avere efficacia. La quantificazione predetta è disposta, su base triennale, dalla legge finanziaria, con aggiornamento annuale per scorrimento. Nelle more dell'approvazione della legge finanziaria relativa all'anno 1986, il bilancio di previsione dello Stato afferente lo stesso anno considera, per le disposizioni di legge di cui al comma precedente, uno stanziamento non superiore a quello iscritto nel bilancio dello Stato per l'anno 1985.

All'articolo 10 della legge 27 aprile 1962, n. 211, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La parte non erogata degli stanziamenti di bilancio per la manutenzione delle linee e del materiale e di quelli per le spese complementari di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* è mantenuta, alla chiusura dell'anno finanziario, tra i residui passivi ».

Le spese correnti di cui all'articolo 7, primo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1984, possono esserlo in

quello successivo. Quelle di cui al sesto comma dello stesso articolo, non impegnate alla chiusura degli esercizi finanziari dal 1984 al 1986, possono esserlo in quelli successivi e comunque non oltre il 31 dicembre 1987.

Le somme di cui all'articolo 10 della legge 16 maggio 1984, n. 138, non impegnate nel corso dell'anno cui si riferiscono, possono esserlo nell'anno successivo. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad effettuare variazioni compensative, in termini di residui e di cassa, dal capitolo 5952, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, e dal capitolo 1582, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, ai capitoli, anche di nuova istituzione, dei Ministeri interessati per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della medesima legge 16 maggio 1984, n. 138.

Ai fini della verifica dell'attuazione dei programmi di investimento gestiti dalle amministrazioni pubbliche, dagli enti territoriali, nonché dagli enti pubblici è istituito, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, un nucleo ispettivo, composto da non più di 35 unità, scelte tra il personale civile del Ministero del bilancio e della programmazione economica o comandati dalle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, nonché tra il personale militare, anche richiamato da posizione ausiliaria.

Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente comma, sulla base degli indirizzi formulati dal CIPE, il nucleo ispettivo acquisisce, anche con accertamenti diretti, le informazioni necessarie dalle amministrazioni e dagli enti interessati, che sono tenuti a fornirle.

Al fine di disciplinare la tenuta ed il funzionamento delle contabilità speciali comunque aperte presso le tesorerie provinciali dello Stato, anche in relazione all'uso di supporti elettronici e di evidenze magnetiche, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, anche in deroga alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale

dello Stato approvate con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e alle norme del relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, in materia di contabilità speciali.

Per le contabilità speciali di cui al precedente comma, la Banca d'Italia trasmette mensilmente alla Corte dei conti, in deroga all'articolo 74 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 610 e seguenti del relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, un prospetto, anche su supporto magnetico, contenente lo elenco delle operazioni di entrata e di uscita. Parimenti, con cadenza mensile, sono trasmesse agli enti titolari di contabilità speciale le rendicontazioni di cui all'articolo 604 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sono soppresse le parole « in conformità della legge 2 dicembre 1975, n. 576 ». L'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, è abrogato.

Le agevolazioni ai turisti stranieri previste dalla legge 22 febbraio 1982, n. 44, sono prorogate fino al 31 dicembre 1985. Al relativo onere si provvede a carico della disponibilità esistente sulla contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata alla direzione generale affari generali del turismo e dello sport, Ministero del turismo e dello spettacolo.

Ai trasporti di sostanze minerali gregge prodotte nelle isole e in partenza dalle isole stesse è applicata una riduzione pari al trenta per cento sulle tariffe delle ferrovie dello Stato. Detta agevolazione è elevata al sessanta per cento per le sostanze prodotte e lavorate nelle isole. L'ammontare delle riduzioni accordate è posto a carico del Ministero del tesoro, che provvede ai rimborsi a

favore dell'Azienda ferroviaria in base alla regolamentazione comunitaria.

E approvato.

Art. 20.

Al fine di concorrere a che il complesso degli stanziamenti da destinare all'aiuto pubblico allo sviluppo raggiunga nell'anno 1985 l'importo di lire 3.500 miliardi e consenta un maggiore sviluppo degli interventi nelle aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 miliardi da iscrivere al capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1985.

E approvato.

Art. 21.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1985.

E approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Ordine del giorno per le sedute di venerdì 21 dicembre 1984

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, venerdì 21 dicembre, in tre sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30, la seconda alle ore 16 e la terza alle ore 21, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Sta-

to (legge finanziaria 1985) (1027) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985 e bilancio pluriennale per il triennio 1985-1987 (1028) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

ALLE ORE 16 E 21

I. Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1984, n. 859, concernente ripianamento delle passività finanziarie degli enti e delle aziende portuali (1085)

2. Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, recante norme per il trattenimento o il richiamo in servizio di alcune categorie di personale della polizia di Stato (1086).

3. Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857, concernente trattenimento in servizio dei colonnelli

delle tre Forze armate e della Guardia di finanza richiamati o mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186 (1087).

4. Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 856, recante disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale (1088).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985) (1027) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985 e bilancio pluriennale per il triennio 1985-1987 (1028) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 0,05 di venerdì 21 dicembre).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari